



COMUNE DELL'AQUILA

Settore Ricostruzione Pubblica

BANDO DI GARA

OGGETTO: *PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE VIABILITÀ COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI – ANNUALITÀ 2010" – TERZO LOTTO, REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI NELLA FRAZIONE SASSA ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO.*

CUP:C13D10000370004 – CIG:225124387C

1. ENTE APPALTANTE:

Comune di L'Aquila, Via Filomusi Guelfi, 67100 - L'Aquila. Unità operativa: Settore Ricostruzione Pubblica, presso Via Ulisse Nurzia, 67100 - L'Aquila.

2. DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE A CONTRARRE:

Determina n°455 Del 23.06.2011 del SETTORE RICOSTRUZIONE PUBBLICA.

3. PROCEDURA DI GARA:

Procedura aperta ai sensi dell'art. 55 del CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, approvato con D.lgs. 163/06, con aggiudicazione al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso sull'importo lavori posto a base di gara ai sensi dell'art. 82, comma 2 - lett. b), del D.lgs. 163/06.

4. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

La gara, con ammissibilità di offerte solo al ribasso, sarà esperita con il criterio del prezzo più basso determinato, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. b), mediante ribasso sull'importo a base di gara; ai sensi dell'art. 122, comma 9, del D.lgs. 163/2006, si procede *all'esclusione automatica delle offerte anomale individuate ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D.lgs. 163/2006; tale esclusione non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci; in tal caso si applica il comma 3 del medesimo art. 86.*

5. OGGETTO, DESCRIZIONE E LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI:

5.1 Oggetto: Appalto esecuzione :“interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle viabilità comunali del Capoluogo e delle

Frazioni – annualità 2010” – Terzo lotto, Realizzazione di marciapiedi nella frazione Sassa all'interno del centro abitato.”;

5.2 Descrizione :l'intervento consiste nella realizzazione di marciapiedi

5.3 Luogo: Comune dell'Aquila frazione di Sassa

6. IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, LAVORAZIONI CATEGORIE, ORDINE DEI LAVORI, MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

Costo complessivo dell'opera: € 264.691,64

Importo dei lavori a base d'asta: € 225.349,68 (duecentoventicinquemilatrecentoquarantanove/68), di cui € 6.760,49 (*quindicimilanovecento/00*) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

6.1 Lavorazione e categoria dei lavori:

ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/10 e in conformità all'allegato «A» al predetto D.P.R., i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere generali OG3 classifica I;

6.2 Modalità di determinazione del corrispettivo:

A corpo ai sensi dell'articolo 53, comma 4 del D.lgs. 163/2006.

7. TERMINE DI ESECUZIONE:

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 100 (cento) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

8. DOCUMENTAZIONE:

Il Bando, gli allegati e il Disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa sono consultabile nel sito del Comune al seguente indirizzo: www.comune.laquila.gov.it.

9. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE:

- **Termine / scadenza:** ore 13:00 del 24.02.2012;
- **Indirizzo:** Comune di L'Aquila, Settore Ricostruzione Pubblica – Protocollo Generale in Via Giancandido Pastorelli, 67100 L'Aquila;
- **Modalità:** secondo quanto previsto nel disciplinare di gara allegato al presente bando;
- **Apertura documentazione amministrativa:** la data verrà comunicata con specifico avviso pubblico sul sito www.comune.laquila.gov.it;
- **Apertura offerta economica:** la data verrà comunicata con specifico avviso pubblico sul sito www.comune.laquila.gov.it.

10. PRESA VISIONE:

Non è obbligatoria la presa visione, tutti gli elementi necessari per la formulazione dell'offerta sono pubblicati sul sito www.comune.laquila.gov.it

11. SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE:

I legali rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto **16**. ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica procura notarile loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

12. GARANZIA (Cauzione Provvisoria):

I concorrenti, ai sensi dell'art. 75 del D.lgs. 163/2006, devono prestare apposita garanzia di € 4.506,99 (euro quattromilacinquecentosei/99), pari al 2% (due per cento) dell'importo posto a base garedi cui al punto 6 del presente bando, costituita alternativamente:

- da cauzione, mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso nel giorno del deposito, presso una sezione della Tesoreria Provinciale (Banca d'Italia) o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385 avente validità per almeno 180 gg (centottanta) giorni dalla data di scadenza del termine di ricezione delle offerte.

*I contratti fideiussori ed assicurativi per la cauzione provvisoria devono essere conformi, **pena l'esclusione**, al relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n.123, la stessa deve inoltre prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, **la sua operatività entro 15 giorni** a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario e avere una validità di 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine fissato per la ricezione delle offerte; Si rimanda al punto **4** del Disciplinare di Gara.*

13.CONTRIBUTO IN FAVORE ALL'AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE:

I concorrenti, ai sensi della deliberazione del 15 Febbraio 2010 dell'Autorità di Vigilanza, devono provvedere ad effettuare un versamento pari a **€ 20,00 (euro venti/00)** secondo le modalità e termini specificati al **punto 5** del Disciplinare di Gara.

14. FINANZIAMENTO DELL'OPERA:

Fondi di Bilancio Comunale

15. MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI:

L'impresa avrà diritto al pagamento in acconto al raggiungimento degli importi e secondo le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto.

Si dà atto inoltre che il pagamento dei SAL è subordinato alla regolarità contributiva e previdenziale dell'impresa mediante attestazione DURC (Documento Unico Regolarità Contributiva).

16. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

I concorrenti di cui all'art. 34, comma 1, del D.lgs. 163/2006 costituiti da imprese singole di cui alle lettere a) b) c) o da imprese riunite o consorziate, di cui alle lettere d) e) f), ai sensi degli articoli 92, 94 e 96 del D.P.R. 207/2010, ovvero da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 37 comma 8 del D.lgs. 163/2006, nonché concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea alle condizioni di cui all'articolo 62, del D.P.R. 207/2010.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 92 comma 1 del D.lgs. 207/2010 l'impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori ovvero sia in possesso dei requisiti relativi alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente.

Per le A.T.I. di tipo orizzontale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) e) ed f) del Codice dei contratti, alla capogruppo è richiesto il

possesso dei requisiti prescritti nella misura del 40% mentre alle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del 10%, perché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente bando di gara. L'impresa mandataria deve possedere i requisiti nella misura maggioritaria.

Le imprese riunite in A.T.I. sono tenute ad eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

Per le A.T.I. di tipo verticale, per i raggruppamenti temporanei di imprese e per i consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. d) e) ed f) del Codice dei contratti, all'impresa capogruppo i requisiti previsti sono richiesti con riferimento alla categoria prevalente mentre a ciascuna mandante sono richiesti i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che la stessa intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola.

Sono ammesse a partecipare le associazioni miste.

Se l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti per partecipare alla gara di cui al presente bando, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando medesimo, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad esse affidati.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del Codice dei contratti ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in associazione o consorzio. Tale divieto si applica anche ai soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lett. f) del Codice dei contratti.

E' vietata l'associazione in partecipazione. E' vietata altresì qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

I concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, ai sensi dell'art.47 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., devono essere in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. 207/2010, accertati ai sensi dell'art.62, del suddetto D.P.R. 207/2010, in base alla documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi aderenti all'Unione Europea.

17. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE:

I concorrenti devono possedere il seguente requisito:

(*caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA*)

- Attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 207/2010, regolarmente autorizzata e in corso di validità, relativa alla categoria dei lavori indicata al punto 6 del presente bando, ossia OG3, Cl. I (fermo restando quanto disposto dall'art. 62 del D.P.R. 207/2010);

18. TERMINE DI VALIDITA' DELL'OFFERTA:

180 giorni dalla data di scadenza del termine di ricezione delle offerte.

19. VARIANTI:

Non sono ammesse offerte in variante.

20. ALTRE INFORMAZIONI:

- **Le dichiarazioni, come specificato nel Disciplinare di gara, vanno effettuate in conformità ai modelli allegati, messi a disposizione dalla Stazione Appaltante**
- non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e di cui alla legge n.68/99;
- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;
- trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella procedente;
- non sono ammesse offerte condizionate o espresse in modo indeterminato;
- si procederà all'esclusione automatica delle offerte anormalmente basse ex art. 122 comma 9 del D.lgs. 163/2006 individuate ai sensi dell'articolo 86 comma 1 del D.lgs. 163/2006; il meccanismo di esclusione automatica non si applica nel caso di offerte in numero inferiore a dieci; in questo caso la stazione appaltante ha comunque la facoltà di sottoporre a verifica le offerte ritenute anormalmente basse;
- nel caso di cui tra le offerte di maggior ribasso e quelle di minor ribasso, che vanno escluse dal computo ai sensi dell'art. 86, comma 1 del D.lgs. 163/2006, ve ne siano alcune a pari merito, tutte saranno parimenti escluse dal computo, pur superando la percentuale del 10% delle offerte ammesse;
- si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- in caso di offerte uguali si procederà per sorteggio;
- l'offerta è valida per giorni 180 dalla data di scadenza del termine di ricezione delle offerte;
- l'aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 del D.lgs. 163/2006;
- ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del D.P.R. 207/2010, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 13, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. Tale polizza dovrà essere stipulata con i seguenti massimali:
 - € 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) per rischi da esecuzione,
 - € 500.000,00 (cinquecentomila/00) per responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori;
- il presente appalto è soggetto agli obblighi e oneri di cui all'art. 131 del D.lgs. 163/2006 (Piani di Sicurezza);
- le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- si fa presente inoltre che tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con offerenti possono avvenire, a scelta dell'Ente appaltante, mediante email. Si invita ad indicare, tra i dati dell'Impresa, un numero di fax attivo ed un indirizzo email;
- si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite, alla data di scadenza della presentazione dell'offerta. Si specifica inoltre che la regolarità contributiva (DURC) dovrà essere riferita alla data di scadenza delle offerte, della stipula del contratto e la regolarità dovrà permanere per tutta l'esecuzione del contratto. Eventuali richieste di regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle offerte;
- gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea dovranno pervenire espressi in euro;

- tutti i soggetti dichiaranti, devono, pena esclusione, presentare le dichiarazioni secondo le modalità previste nel D.P.R. 445/2000;
- gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi delle vigenti leggi;
- i pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzie effettuate;
- è esclusa la competenza arbitrale;
- il verbale di gara relativo all'appalto di cui trattasi, non avrà in nessun caso, efficacia di contratto che sarà stipulato successivamente;
- la procedura di gara si conclude con l'aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di gara, a favore del migliore offerente. La stazione appaltante provvede all'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace solo dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Tutti i termini si intendono interrotti sino al termine della procedura di verifica. Pertanto l'aggiudicazione definitiva diviene efficace solo dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione;
- ai sensi dell'art. 140 del Codice dei contratti, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario dell'appalto, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alla medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dal soggetto progressivamente interpellato, sino al quinto migliore offerente in sede di gara;
- le spese contrattuali compresi i diritti di Segreteria sono a carico dell'aggiudicatario. L'I.V.A. verrà corrisposta a termine di legge;
- si applicano le disposizioni previste dall'articolo 75, comma 7, del D.lgs. 163/2006;
- nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs.196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni;
- per quanto non espressamente previsto si rimanda alla legislazione vigente in materia di lavori pubblici;
- Responsabile del Procedimento: Geom. Bolino Carlo - c/o Comune dell'Aquila (AQ) tel. - mail: carlo.bolino@comune.laquila.it.

Il presente bando, gli allegati e il disciplinare di gara, che ne formano parte integrante e sostanziale, sono pubblicati sull'albo pretorio dell'Ente e sul sito Internet dell'Ente al seguente indirizzo: www.comune.laquila.gov.it.

L'Aquila, lì 23.01.2012

IL DIRIGENTE
(*Ing. Mario Di Gregorio*)



COMUNE DELL'AQUILA

Settore Ricostruzione Pubblica

DISCIPLINARE DI GARA

OGGETTO: *PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE VIABILITÀ COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI – ANNUALITÀ 2010" – TERZO LOTTO, REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI NELLA FRAZIONE SASSA ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO.*

CUP:C13D10000370004 – CIG:225124387C

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta e la documentazione, deve pervenire esclusivamente, **pena l'esclusione dalla gara**, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, oppure consegnato a mano **entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 24.02.2012** all'ufficio di protocollo della Stazione Appaltante al seguente Indirizzo: **Comune di L'Aquila, Settore Ricostruzione Pubblica – Protocollo Generale in Via Giancandido Pastorelli, 67100 L'Aquila, farà fede il visto di arrivo e l'orario apposto dall'ufficio protocollo.** Il plico deve essere idoneamente chiuso con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, e deve recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso - le indicazioni relative all'oggetto della gara, ossia:

OFFERTA PER LA GARA RELATIVA A: "INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE VIABILITÀ COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI – ANNUALITÀ 2010" – TERZO LOTTO, REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI NELLA FRAZIONE SASSA ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO."

Il plico, **pena l'esclusione**, deve contenere all'interno **due buste**, a loro volta chiuse con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del **mittente** e la dicitura, rispettivamente:

- "A – Documentazione amministrativa",
- "B – Offerta economica".

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1. **ISTANZA** di partecipazione alla gara, **redatta su carta legale (applicare bollo da € 14,62) dal titolare o legale rappresentanza**, indicante la ragione sociale e l'indirizzo del mittente/impresa, il codice fiscale e/o la partita IVA, il numero di telefono e di fax, ove diverso, il domicilio per le comunicazioni, comprensivo di numero di telefono e fax e contenere la specificazione se il concorrente sia soggetto singolo o associazione temporanea di imprese o consorzio e se il concorrente intende avvalersi di Impresa Ausiliaria ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 163/2006 e **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA** ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, debitamente datata e sottoscritta in forma manoscritta dal titolare o legale rappresentante dell'impresa concorrente, o da un suo procuratore, ed accompagnata, **a pena di esclusione**, da copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante ovvero, per gli offerenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza, contenente, **a pena di esclusione**, oltre l'oggetto dell'appalto per il quale si concorre, le seguenti dichiarazioni:

1.1 **DICHIARA (con indicazione specifica a pena di esclusione)**

L'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1, lett. a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m),m-bis), m-ter), m-quater) dell'art. 38 Codice dei contratti, come integrato dal D.lgs. 113 del 31.07.2007, ed in particolare:

- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che nei confronti dell'impresa e degli amministratori muniti di poteri legali di rappresentanza non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956,n.1423 (ora [art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011](#) - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965,n.575; (ora [art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011](#) - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- che nei confronti dell'impresa e degli amministratori muniti di poteri legali di rappresentanza non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale anche con riferimento a reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55

- che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
- che l'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della attività professionale accertata con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- che l'impresa non ha commesso violazioni o irregolarità definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
- che l'impresa, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici;
- che l'impresa non ha commesso violazioni gravi o infrazioni, definitivamente accertate, relativamente alle norme in materia di contribuzione previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o del Paese di provenienza;
- di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e precisamente:
 - **(per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)** che la propria condizione è di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99;
 - oppure **(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)** di essere soggetto agli obblighi di cui alla Legge 68/99, e di confermare alla data odierna la persistenza ai fini dell'assolvimento dei suddetti obblighi della situazione certificata dall'ufficio competente, come da certificato allegato rilasciato da _____ in data _____;
- la non applicazione all'impresa, della sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- la non applicazione all'impresa della sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

1.2 DICHIARA (con indicazione specifica a pena di esclusione)

- **l'inesistenza di situazioni di controllo** ex art. 2359 C.C. con altre imprese partecipanti alla gara, nonché l'inesistenza di situazioni di collegamento e/o collegamento sostanziale con altri offerenti, quali ad esempio la non comunanza con altre imprese offerenti del legale rappresentante / titolare / amministratori / soci / direttori tecnici / procuratori con poteri di rappresentanza, nonché ipotesi in cui le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
- di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell'art. 37 comma 7 del Decreto Legislativo n.163/2006;

1.3 DICHIARAZIONE (con indicazione specifica a pena di esclusione) attestante:

- l'iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, n°..... e data di iscrizione, forma giuridica, con conseguente attività; (*per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza*);
- i nominativi, le date di nascita, la residenza del titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio, i nominativi cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
- **(In caso di soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando):**
 - che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; inoltre nei loro confronti non è stata emessa sentenza passata in giudicato per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

ovvero

- qualora che nei loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure è stata emessa sentenza passata in giudicato per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia;
- **per le imprese individuali:** che l'impresa è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di amministrazione controllata o di concordato preventivo; che le precedenti procedure non sono in corso e che non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;
- **per le Società Cooperative o Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del D.lgs. 163/06:** l'iscrizione all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi, con indicazione della sezione e del numero di iscrizione (ovvero, in caso di mancata iscrizione indicazione dei motivi) e che la Società o Consorzio è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di amministrazione controllata o di concordato preventivo; che le precedenti procedure non sono in corso e che non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;
- di essere in regola, alla data di scadenza del bando, con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali rilevabile dal D.U.R.C. rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale della provincia competente, (INPS – INAIL – CASSA EDILE ai sensi della L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente) o altra certificazione rilasciata dai singoli istituti assicurativi e previdenziali, attestante la regolarità della ditta con gli obblighi contributivi/assicurativi;
- l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredato dalle posizioni INPS, INAIL e Casse Edili, riportante il tipo di contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

LA DICHIARAZIONE di cui al punto 1. deve essere conforme al modulo predisposto da questa Stazione Appaltante denominato Allegato A)

A pena di esclusione, la dichiarazione di cui al presente punto 1. dovrà essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante in caso di offerente singolo. Nel caso di offerenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o associarsi o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.) o GEIE, dovrà essere prodotta e sottoscritta dalla mandataria e dalle mandanti, dal Consorzio e da ogni singola Impresa Consorziata, cui si intende affidare l'esecuzione dei lavori.

2. DICHIARAZIONE ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, datata e sottoscritta dal soggetto interessato, **a pena di esclusione**, di inesistenza delle situazioni indicate al comma 1, lett. b), e c) dell'art. 38 Codice dei contratti, ed in particolare:

- assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. n. 1423/56, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione delle pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; inoltre nei propri confronti non è stata emessa sentenza passata in giudicato per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

inoltre, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D.lgs 163/2006:

- le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione (NB: nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne subite, pertanto il concorrente ha l'onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne subite compresi i provvedimenti per i quali si sia beneficiato della non menzione. La "non menzione" non elimina l'obbligo della dichiarazione.

In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di non aver subito condanne, punibile in caso di falso.

La DICHIARAZIONE di cui al punto 2. deve essere conforme al modulo predisposto da questa Stazione Appaltante denominato Allegato B)

N.B.: La dichiarazione di cui al punto 2. deve essere prodotta e sottoscritta, a pena di esclusione, a cura dei soggetti di seguito indicati:

- Titolare e Direttori Tecnici, nel caso in cui questi ultimi siano persone diverse dal primo, per le imprese individuali;
- I Soci e i Direttori Tecnici se trattasi di Società in nome collettivo;
- I/il Soci/o accomandatario e il Direttore tecnico se trattasi di Società in accomandita semplice;
- Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e Direttori Tecnici per ogni altro tipo di Società o di Consorzio.

in caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.) o GEIE, la dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascuno dei soggetti indicati sopra indicati con riferimento alla mandataria e alle mandanti, ovvero al Consorzio e ad ogni singola Impresa Consorziata cui si intende affidare l'esecuzione dei lavori.

3. DICHIARAZIONE ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, datata e sottoscritta dal titolare o legale rappresentante, **a pena di esclusione**, con la quale l'offerente attesti:

di essere in possesso dell'attestazione, rilasciata da società di attestazione (**SOA**) di cui al D.P.R. 207/10 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e classifiche non inferiori a quelle richieste nel punto **6** del bando; **OG3 Cl.I** (fermo restando quanto disposto dall'art. 61, del D.P.R. 207/10).

Per i Consorzi di Cooperative, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi Stabili di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c), del Codice dei contratti, i requisiti di qualificazione (SOA) devono essere posseduti e dimostrati dal Consorzio.

La DICHIARAZIONE di cui al punto **3. deve essere conforme al modulo predisposto da questa Stazione Appaltante denominato Allegato C)**

INOLTRE:

E' ammesso l'avvalimento ai sensi dell'art. 49 Codice dei Contratti.

In questo caso, l'impresa **ausiliata** dovrà presentare, **pena di esclusione, oltre a quanto già specificato nei precedenti punti**, anche i documenti appresso indicati:

- a. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b. contratto, in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell'appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo;

L'impresa **ausiliaria**, dovrà presentare, **pena di esclusione**, i documenti relativi ai requisiti di ordine generale e speciale richiesti dal bando di gara per l'impresa ausiliata, da presentarsi, **pena l'esclusione**, con le identiche modalità previste per l'impresa ausiliata. In particolare l'impresa ausiliaria dovrà presentare:

- a. dichiarazione di cui ai punti **1.**, **2.** e **3.** ;
- b. dichiarazione con la quale attesta che non sta eseguendo in proprio lavori, con quelli stessi strumenti che vengono messi a disposizione per il presente appalto e che non ha altri procedimenti di avvalimento in corso;
- c. dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante con cui l'impresa attesta che l'impresa non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 34 del Codice dei contratti, né si trova in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 34 del Codice dei contratti con una delle altre imprese che partecipano alla gara.
- d. Dichiarazione con la quale si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

Pena l'esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 49 comma 6 del Codice dei contratti, non è ammesso il cumulo tra attestazioni SOA relative alla stessa categoria ed il concorrente non potrà avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascuna categoria.

Pena l'esclusione non è consentito, ai sensi dell'art. 49 comma 8 del Codice dei contratti che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente. E' altresì vietata la partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e dell'impresa che si avvale dei requisiti.

Per quanto non espressamente previsto si rimandano alle disposizioni contenute nell'art. 49 del D.lgs 163/2006.

- 4. GARANZIA** (art. 75 del Codice dei Contratti) di 4.506,99 (euro quattromilacinquecentosei/99) pari al 2% dell'importo complessivo dell'appalto, sotto forma di **cauzione** o di **fideiussione**.

La prestazione di garanzia di importo inferiore a quello richiesto è causa di esclusione dalla gara. Pena l'esclusione, ai sensi dell'art. 75 D.lgs. 163/06, la garanzia può essere costituita in uno dei seguenti modi:

- a. cauzione** costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso nel giorno del deposito, presso una sezione della Tesoreria Provinciale (Banca d'Italia) o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante; la cauzione così prestata deve essere corredata, **pena esclusione**, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.lgs 163/06, qualora l'offerente risultasse affidatario;
- b. fideiussione**, a scelta del concorrente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 D.lgs. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò specificamente autorizzati dal Ministero del Tesoro e del Bilancio, e della Programmazione, **autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.**

Ai sensi dell'art. 75 D.lgs. 163/06, la fideiussione **deve prevedere espressamente, pena l'esclusione:**

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile;
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; contenere dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.lgs 163/2006, qualora l'offerente risultasse affidatario;
- avere validità per almeno 180 giorni dalla data di scadenza del termine di ricezione delle offerte.

*I contratti fideiussori ed assicurativi per la cauzione provvisoria devono essere conformi, **pena l'esclusione**, al relativo schema di polizza tipo di cui al Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n.123. A tal proposito SI RICHIAMA L'ATTENZIONE DELLE IMPRESE SULLA NECESSITA' DI INTEGRARE LE POLIZZE FIDEIUSSORIE E LE RELATIVE SCHEDE TECNICHE NEL SENSO SOPRAINDICATO, IN QUANTO LA MANCATA PREVISIONE DI QUANTO SOPRA RIPORTATO COMPORTA L'ESCLUSIONE DEL PARTECIPANTE ALLA PROCEDURA DI GARA.*

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEN EN 45000, relativa alla categoria/categorie dei lavori da eseguire e per i quali si qualificano, ai sensi dell'art. 40 comma 7 del Codice dei contratti, usufruiscono della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria e definitiva in caso di aggiudicazione, allegando il relativo certificato in originale o in fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale ai sensi del D.P.R. 445/2000.

Pena l'esclusione, si precisa che **in caso di A.T.I.** la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese le garanzie fideiussorie ed assicurative sono presentate dalla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37 comma 5 del Codice dei contratti e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 37 comma 6 del Codice dei contratti.

Qualora il raggruppamento non sia costituito, la garanzia può essere sottoscritta dalla capogruppo nell'ipotesi in cui risulti che il contraente è il costituendo A.T.I.; in caso contrario deve essere sottoscritta da tutte le ditte associate.

La cauzione provvisoria è svincolata automaticamente ai concorrenti non aggiudicatari, entro 30 giorni dall'aggiudicazione provvisoria mentre al concorrente aggiudicatario all'atto della stipula del contratto.

5.] RICEVUTA di avvenuto pagamento, quale contributo in favore all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, dell'importo di **€ 20,00** (euro venti\00), **effettuato ESCLUSIVAMENTE con le nuove modalità di cui alla Deliberazione del 3 Novembre 2010 dell'A.V.C.P..**

Per eseguire il pagamento, indipendentemente dalla modalità di versamento utilizzata, sarà comunque necessario iscriversi online, anche per i soggetti già iscritti al vecchio servizio, al nuovo "servizio di Riscossione" raggiungibile all'indirizzo <http://contributi.avcp.it>.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

Pertanto sono consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **online** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video oppure l'emanando manuale del servizio. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile online sul "Servizio di Riscossione";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 sarà attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Per i soli **operatori economici esteri**, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 O 01030 03200 0000 04806788), intestato all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La **causale del versamento** deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Gli operatori economici partecipanti sono in ogni caso pregati di prendere visione della nuova procedura dell'Autorità' sul sito internet della stessa e di attenersi esclusivamente a quanto da essa previsto per le modalità di contributo.

La mancata dimostrazione dell'avvenuto versamento di tale somma (**€ 20,00**) è **causa di esclusione dalla procedura di gara.**

Nel caso di ATI costituita o non ancora costituita il versamento è unico ed è effettuato dalla capogruppo.

6.] DICHIARAZIONE di Subappalto datata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa. Nel caso che il concorrente non produca la presente dichiarazione non verrà autorizzato il subappalto in fase dei realizzazione dei lavori.

Imprese riunite, Consorzi di concorrenti, GEIE

In ordine alla partecipazione all'appalto delle Imprese riunite e consorzi ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 163/2006, nonché dell'art. 256 D.lgs. 163/06, l'Impresa qualificata capogruppo dovrà presentare la documentazione di cui ai suddetti punti **1.**, **2.**, **3.**, **4.**, **5.** e **6.**, le altre Imprese facenti parte della riunione o le consorziate, la documentazione di cui ai punti **1.**, **2.** e **3.**

Ai sensi dell'art. 37 comma 7 Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara, in più di un'associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero, di

partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa gara in associazione o consorzio ordinario di concorrenti.

Raggruppamenti già costituiti.

La capogruppo dovrà **inoltre** presentare la seguente documentazione, **a pena di esclusione**:

- a) l'atto con il quale é stata costituita l'associazione temporanea d'Imprese e con cui é stato conferito il mandato collettivo speciale dalle altre Imprese riunite alla capogruppo;
- b) la relativa procura, ai sensi dell'art. 1392 del C.C., attestante il conferimento della rappresentanza legale alla capogruppo medesima.

La scrittura privata e la relativa procura possono risultare da un unico atto notarile.

Raggruppamenti non ancora costituiti.

Sono ammesse a presentare offerte associazioni di concorrenti, **anche se non ancora costituiti**. In tal caso é necessario produrre **anche i seguenti documenti, sottoscritti a pena di esclusione, dai legali rappresentanti di tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento**:

- a) Dichiarazione di partecipazione al raggruppamento, sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese di costruzione associate;
- b) Dichiarazione delle percentuali di partecipazione all'A.T.I. di tutti i componenti compatibili con i requisiti dagli stessi posseduti - e con espresso riferimento alle categorie di lavorazioni previste nel presente bando di gara, al fine anche della verifica dei singoli requisiti di partecipazione per la rispettiva partecipazione.
- c) Espresa dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

GEIE (soggetti costituiti ai sensi dell'art. 34, comma 1 lett. f) D.lgs. 163/2006 testo vigente), che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico ai sensi del D.lgs. 240 del 23/07/1991, dovranno presentare, pena l'esclusione, la stessa documentazione prevista per le riunioni di concorrenti, salvo l'atto costitutivo o la dichiarazione di impegno a costituirsi, che dovranno essere sostituiti dall'atto costitutivo o dalla dichiarazione di impegno a costituirsi in GEIE. Dovranno inoltre indicare quale, tra le imprese, assumerà le funzioni di capogruppo, nonché l'eventuale esecuzione della parte principale e quelle della parte scorporata (salvo i casi in cui é possibile la richiesta di subappalto).

I consorzi di cui all'art. 34 lett. e) D.lgs. 163/2006, dovranno presentare, pena l'esclusione, tutta la documentazione richiesta dal presente bando per i raggruppamenti di imprese, fatti salvi il mandato e la procura che devono comunque essere sostituiti dall'atto costitutivo del consorzio in originale o copia dichiarata conforme o dalla dichiarazione di impegno a costituire il consorzio prevista dall'art. 37, 8° comma del D.lgs. 163/2006. Dovranno inoltre indicare in apposita dichiarazione sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno il consorzio e che sottoscriveranno anche l'offerta, il nominativo dell'impresa consorziata che assumerà le funzioni di capogruppo, nonché l'eventuale esecuzione della parte principale e quella/e che assumerà/anno eventualmente l'esecuzione della/e categoria/e scorporate (salvo subappalto).

In questi casi l'offerta e le relative dichiarazioni, deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell'Associazione/Consorzio Temporaneo rispetto a quella risultante dal suddetto impegno presentato in sede di offerta.

I Consorzi di cui all'art. 34 lett. e) del D.lgs 163/2006, sono tenuti a presentare, **pena esclusione**, l'elenco degli associati e/o consorziati.

Tale DICHIARAZIONE deve essere conforme al modulo predisposto da questa Stazione Appaltante denominato Allegato D)

I consorzi di cui all'art. 34 lett. b) e c) del D.lgs 163/2006

I Consorzi stabili, Consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra imprese artigiane, oltre alla presentazione di tutte le dichiarazioni previste nel presente bando, sono tenuti ad indicare se intendono eseguire direttamente i lavori oppure se intendono affidarne l'esecuzione ai consorziati, con indicazione in quest'ultimo caso dei **consorziati per i quali il consorzio concorre/esecutore dei lavori**. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara e dovranno rendere le dichiarazioni di cui ai punti **1.** e **2.** del presente bando.

I Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b), ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.lgs 163/2006, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

I Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. c), ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D.lgs 163/2006, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

I Consorzi di cui all'art. 34 lett. b) e c) del D.lgs 163/2006, sono tenuti a presentare, **pena esclusione**, l'elenco degli associati e/o consorziati. Detto elenco dovrà essere prodotto, **pena esclusione**, sia dal concorrente che partecipa alla gara, sia dall'eventuale consorzio indicato quale esecutore dei lavori. *Tale dichiarazione può essere resa sul modulo predisposto da questa Stazione Appaltante denominato Allegato D).*

Ai sensi dell'art. 37 comma 7 Codice dei contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara, in più di un'associazione temporanea o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero, di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa gara in associazione o consorzio ordinario di concorrenti.

La domanda e le dichiarazioni sostitutive ai sensi D.P.R. 445/2000 possono essere redatte, utilizzando i **moduli allegati** al presente Disciplinare di gara.

La domanda e le dichiarazioni devono essere, **pena esclusione**, datate e sottoscritte dal titolare/rappresentante legale dell'impresa.

La domanda e le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa la relativa procura.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti **1.**, **2.**, **3.**, **4.** e **5.**, **a pena di esclusione**, devono contenere ed essere redatte secondo quanto previsto nei predetti punti.

Comporta altresì **l'esclusione dalla gara** la mancanza o irregolarità anche di un solo documento richiesto ai punti **1.**, **2.**, **3.**, **4.**, **5.**.

La domanda, le dichiarazioni e le documentazioni di cui ai punti , **1.**, **2.**, **3.**, **4.**, **5.** e **6.** devono, **pena esclusione**, essere inserite nella busta "**A - Documentazione**" debitamente chiusa affinché sia garantita la piena integrità, e controfirmata sui lembi di chiusura dal titolare o legale rappresentante dell'impresa.

Nella busta "**B – Offerta economica**" devono essere contenuti, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti:

1. **Offerta, redatta su carta legale (applicare bollo da € 14,62)**, resa sotto forma di **Dichiarazione** dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, **datata, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, con indicazione specifica dell'oggetto dei lavori, contenente:**

- **l'indicazione del prezzo globale**, determinato, ai sensi dell'art. 82 comma 2 lett. b del D.lgs 163/06, mediante **offerta sull'importo dei lavori posto a base di gara** – inferiore al

prezzo posto a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza – espresso in cifre ed in lettere;

- **il corrispondente ribasso percentuale**, espresso in cifre ed in lettere, che il concorrente offre per l'esecuzione dei lavori.

L'offerta deve essere accompagnata dalla seguente dichiarazione, con la quale il legale rappresentante attesta:

- **Ai sensi dell'art. 106, D.P.R. 207/10:** di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

L'offerta e la dichiarazione di cui al suddetto punto deve essere conforme al modulo predisposto da questa Stazione Appaltante denominato Allegato E - Offerta)

*Nel caso di associazione temporanea di imprese/GEIE/C/consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e) ed f) del Codice dei contratti, l'offerta deve essere sottoscritta, **pena esclusione**, da tutti i rappresentanti delle imprese associate/consorziate.*

L'aggiudicazione avviene in base al ribasso percentuale indicato in lettere.

E' nulla l'offerta priva di data e di sottoscrizione e delle dichiarazioni di cui sopra.

Il prezzo globale ed il ribasso sono espressi in cifre ed in lettere e vengono riportati nelle dichiarazioni di cui sopra. Nel caso di discordanza tra il prezzo complessivo ed il ribasso corrispondente, prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

L'offerta economica unitamente alla dichiarazione di cui al punto **1.**, deve, **pena esclusione**, essere inserite nella busta "**B - Offerta economica**" debitamente chiusa affinché sia garantita la piena integrità, e controfirmata sui lembi di chiusura dal titolare o legale rappresentante dell'impresa.

In tale busta non devono essere inseriti altri documenti oltre quelli specificatamente indicati.

MODALITÀ PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto 9 del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nella busta "**A - Documentazione Amministrativa**" regolarmente presentata, procede a:

1. verificare la completezza e la correttezza formale della documentazione ed in caso negativo ad escludere i relativi concorrenti dalla gara;
2. verificare che non abbiano presentato offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad escludere entrambi dalla gara;
3. verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e c) del codice, hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere il consorzio dalla gara;
4. verificare che i concorrenti non partecipino alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. d) ed e) del codice, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in forma associata.
5. verificare che non partecipino alla stessa gara sia l'impresa ausiliaria che quella avvalente.

La stazione appaltante procede, altresì, **ad un' immediata verifica circa il possesso dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate e dagli eventuali riscontri rilevabili dai dati risultanti dal casellario delle imprese qualificate istituito presso l'Autorità di vigilanza dei lavori pubblici.**

La stazione appaltante, ove e quando lo ritenga necessario e senza che ne derivi un aggravio probatorio per i concorrenti, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. 445/2000, può altresì effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni contenute nella busta "A", attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del codice, con riferimento a concorrenti individuati secondo criteri discrezionali.

Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede poi all'apertura delle buste "**B - Offerta Economica**" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara e procede, ai sensi dell'articolo 86, comma 1, del D. Lgs. 163/2006 e della determinazione assunta dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici in materia di offerte di ribasso anormalmente basse pubblicata nella G.U.R.I. n. 24 del 31 gennaio 2000, alla determinazione della soglia di anomalia delle offerte. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque. Il soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara procede altresì alla individuazione di quelle che sono pari o superiore a detta soglia ed all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto al concorrente che ha presentato l'offerta immediatamente inferiore a detta soglia.

La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte valide risulti inferiore a dieci. In questo caso comunque la stazione appaltante si riserva la facoltà di valutare le offerte ritenute eccessivamente basse, invitando i concorrenti a presentare giustificazioni. Qualora le giustificazioni contenute nell'offerta di un concorrente non siano ritenute sufficienti a dimostrare la congruità della stessa, il responsabile del procedimento comunica al concorrente le ragioni di tale fatto e lo invita a fornire, entro un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di ricevimento della richiesta, ulteriori chiarimenti. Successivamente il responsabile del procedimento, avvalendosi anche di organismi tecnici della stazione appaltante, acquisiti gli eventuali chiarimenti, comunica le proprie decisioni al soggetto deputato all'espletamento della gara ovvero la commissione di gara che pronuncia l'esclusione delle offerte ritenute non congrue e procede all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto all'offerta di maggior ribasso che sia stata ritenuta congrua.

La stazione appaltante successivamente procede, ai sensi dell'art. 48 del D.lgs 163/2006, a richiedere all'aggiudicatario provvisorio e al secondo in graduatoria l'esibizione di tutta la documentazione, eventualmente non ancora acquisita, attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall'articolo 38 del D. Lgs. 163/2006.

Nel caso che tale verifica non dia esito positivo la stazione appaltante procede ad individuare nuovi aggiudicatari provvisori oppure a dichiarare deserta la gara alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

Pertanto l'aggiudicazione diverrà definitiva soltanto a seguito di approvazione da parte della Stazione Appaltante previa verifica del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnico-organizzativa e generali di partecipazione da parte dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria.

Dopo il provvedimento di aggiudicazione definitiva, la Stazione appaltante, procede alle comunicazioni stabilite dall'art. 79, comma 5, del codice.

La stipula del contratto avrà luogo entro i termini di legge a partire dalla data di efficacia del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

La stipulazione del contratto è comunque subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, alla verifica dell'insussistenza delle cause di esclusione sopra riportate, nonché alla trasmissione dei necessari documenti necessari per la stipula richiesti con apposita nota.

Per quanto non espressamente previsto si applicano le norme vigenti in materia di opere pubbliche.

L'Aquila, li 24.01.2012

IL DIRIGENTE
(Ing. Mario Di Gregorio)

MODELLO G.A.P.

(Art.2 legge del 12/10/1982 n. 726 e legge del 30/12/1991 n. 410)

_____	_____	_____
Nr. Ordine Appalto (*)	Lotto/Stralcio (*)	Anno (*)

IMPRESA PARTECIPANTE

Partita IVA (*)

Ragione Sociale (*)

Luogo (*) (Immettere il Comune italiano o lo Stato estero dove ha sede l'impresa) Prov. (*)

Sede Legale (*): _____

CAPIZIP: _____

Codice attività _____ (*) Tipo impresa (*) _____ Singola \ Consorzio \ Raggr. Temporaneo Imprese

Volume Affari

Capitale sociale

Tipo Divisa: Euro

1. Il modulo dovrà essere compilato in stampatello e con penna nera o blu

2. (*) Le scritte contrassegnate dall'asterisco sono obbligatorie



COMUNE DELL'AQUILA

Settore Ricostruzione Pubblica

ALLEGATI

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE VIABILITÀ COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI – ANNUALITÀ 2010” – TERZO LOTTO, REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI NELLA FRAZIONE SASSA ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO.

CUP:C13D10000370004 – CIG:225124387C

- Allegato A)
- Allegato B)
- Allegato C)
- Allegato D)
- Allegato E)

**ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONE (D.P.R. n. 445/2000)**

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI
AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE
VIABILITÀ COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI –
ANNUALITÀ 2010” – TERZO LOTTO, REALIZZAZIONE DI
MARCIAPIEDI NELLA FRAZIONE SASSA ALL’INTERNO DEL
CENTRO ABITATO.

CUP:C13D10000370004 – CIG:225124387C

IL SOTTOSCRITTO _____
NATO A _____ IL _____
IN QUALITÀ DI _____
DELL’IMPRESA _____
SEDE LEGALE _____
NUMERO TELEFONO _____
NUMERO FAX _____
CODICE FISCALE _____
PARTITA IVA _____

CHIEDE DI PARTECIPARE ALL’APPALTO DI CUI IN OGGETTO COME:

(barrare il riquadro del caso ricorrente):

(in caso di concorrente singolo)

- imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa
[lettera a)
dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006]*

**(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o
GEIE)**

- capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di
concorrenti o di un GEIE di cui alle lettere d), e) o f) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n.
163/2006;
tra le seguenti imprese:*

(integrare il modulo in relazione al numero delle imprese)

IMPRESA MANDATARIA _____
SEDE LEGALE _____
NUMERO TELEFONO _____
NUMERO FAX _____
CODICE FISCALE _____

PARTITA IVA _____

IMPRESA MANDANTE _____

SEDE LEGALE _____

NUMERO TELEFONO _____

NUMERO FAX _____

CODICE FISCALE _____

PARTITA IVA _____

IMPRESA MANDANTE _____

SEDE LEGALE _____

NUMERO TELEFONO _____

NUMERO FAX _____

CODICE FISCALE _____

PARTITA IVA _____

ovvero

- consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 [lettera **b**] dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006]*

ovvero

- consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36; [lettera **c**] dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006]*

(in caso di avvalimento)

- Concorrente che si avvale di impresa ausiliaria*

IMPRESA AUSILIARIA _____

SEDE LEGALE _____

NUMERO TELEFONO _____

NUMERO FAX _____

CODICE FISCALE _____

PARTITA IVA _____

a tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA

L'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1, lett. a),b),c),d),e),f),g),h),i),l),m),m-bis), m-ter), m-quater) dell'art. 38 Codice dei contratti, come integrato dal D.lgs. 113 del 31.07.2007, ed in particolare:

(barrare il riquadro del caso ricorrente)

- che l'impresa non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che nei confronti dell'impresa e degli amministratori muniti di poteri legali di rappresentanza non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora [art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011](#) - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; (ora [art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011](#) - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;
- che nei confronti dell'impresa e degli amministratori muniti di poteri legali di rappresentanza non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale anche con riferimento a reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;
- che l'impresa non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55
- che l'impresa non ha commesso gravi infrazioni definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei lavori pubblici;
- che l'impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di lavori affidati dalla stazione appaltante e di non aver commesso errore grave nell'esercizio della attività professionale accertata con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;
- che l'impresa non ha commesso violazioni o irregolarità definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l'impresa è stabilita;
- che l'impresa, nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici;
- che l'impresa non ha commesso violazioni gravi o infrazioni, definitivamente accertate, relativamente alle norme in materia di contribuzione previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o del Paese di provenienza;
- di essere in regola con le disposizioni di cui all'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e precisamente:

- (per le imprese che occupano non più di 15 dipendenti e da 15 fino a 35 dipendenti che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)** che la propria condizione è di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla Legge 68/99;
- oppure **(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)** di essere soggetto agli obblighi di cui alla Legge 68/99, e di confermare alla data odierna la persistenza ai fini dell'assolvimento dei suddetti obblighi della situazione certificata dall'ufficio competente, come da certificato allegato rilasciato da _____ in data _____;
- la non applicazione all'impresa, della sanzione interdittiva prevista dall'art. 9, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
- la non applicazione all'impresa della sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per avere prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.
- che l'impresa non è stata vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del c.p. aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito in con modificazioni dalla L. n. 203/1991;
- che l'impresa non si trova rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del c.c. o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Data _____

Il Dichiarante

DICHIARA INOLTRE

- l'inesistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 C.C. con altre imprese partecipanti alla gara, nonché l'inesistenza di situazioni di collegamento e/o collegamento sostanziale con altri offerenti, quali ad esempio la non comunanza con altre imprese offerenti del legale rappresentante/titolare/amministratori/soci/direttori tecnici /procuratori con poteri di rappresentanza, nonché ipotesi in cui le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.
- di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di non partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti ai sensi dell'art.37 comma 7 del Decreto Legislativo n.163/2006;
- di aver esaminato gli elaborati progettuali, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali, delle viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le

circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sulla esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire l'offerta prodotta **e di allegare alla presente il certificato di presa visione rilasciato dalla Stazione Appaltante**; di aver effettuato la verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;

- di conoscere perfettamente e di accettare incondizionatamente, senza obiezioni e/o riserve, tutte le norme e prescrizioni del Bando e Disciplinare di gara, della "Circolare tecnica 2009 per la realizzazione degli impianti sportivi di Atletica Leggera" e della relativa "Procedura amministrativa presupposta all'ottenimento della Omologazione dell'impianto";
- di avere tenuto conto, nel redigere l'offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione dei lavori, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;
- di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
- di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nei lavori, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione degli stessi;
- di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001;

oppure

- di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui alla legge n. 383 del 2001, ma che il periodo di emersione si è concluso;
- di essere informato che nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D.lgs.196/03, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni.

Data _____

Il Dichiarante

DICHIARA INOLTRE

- che è regolarmente iscritta all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di _____ numero di iscrizione _____ data di iscrizione _____ forma giuridica _____ per la seguente attività _____ (per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista Ufficiale dello Stato di appartenenza)

(per le ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

- i nominativi, le date di nascita, la residenza** dei titolare o il direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio, sono i seguenti:

- che i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando** sono i seguenti (titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di legale rappresentanza, soci accomandatari): (indicare i nominativi, le qualifiche, le date di nascita e la residenza):

(In caso di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando):

- che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione delle pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; inoltre nei loro confronti non è stata emessa sentenza passata in giudicato per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

ovvero

- qualora che nei loro confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione delle pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure è stata emessa sentenza passata in giudicato per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18, che sono stati adottati atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia;

- in caso di concorrente singolo:** *imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società Cooperativa [lettera a) dell'art34, comma 1 del D.lgs n°163\06 e s.m.i.* che l'impresa _____ è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di amministrazione controllata o di concordato preventivo; che le precedenti procedure non sono in corso e che non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;
- per le Società Cooperative o Consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del D.lgs 163/06** è iscritta all'Albo Nazionale degli Enti Cooperativi sezione _____ con numero di iscrizione _____ (in caso di mancata iscrizione indicazione dei motivi) e che la Società o Consorzio è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, che non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di amministrazione controllata o di concordato preventivo; che le precedenti procedure non sono in corso e che non si sono verificate nell'ultimo quinquennio;
- di essere in regola, alla data di scadenza del bando, con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali rilevabile dal D.U.R.C. rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale della provincia competente, (INPS – INAIL – CASSA EDILE ai sensi della L. 266/2002 e secondo la legislazione vigente) o altra certificazione rilasciata dai singoli istituti assicurativi e previdenziali, attestante la regolarità della ditta con gli obblighi contributivi/assicurativi;
- che l'organico medio annuo dell'impresa, distinto per qualifica, è il seguente:

Numero Dipendenti	Qualifica

INPS: matricola azienda: _____ INPS : sede competente

(nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte);

INAIL: codice ditta INAIL: _____ posizioni assicurative territoriali (PAT):

(nel caso di più iscrizioni, indicarle tutte);

CASSA EDILE: (specificare) _____ n. matricola

In caso di non iscrizioni ad uno degli Enti suindicati, indicarne i motivi

C.C.N.L. applicato: ___ Edile Industria; ___ Edile Piccola Media Impresa; ___ Edile Cooperazione; ___ Edile Artigianato; ___ Altro non edile.

Data _____

Il Dichiarante

N.B.: (a pena di esclusione) allegare copia fotostatica del documento di riconoscimento, in corso di validità, del dichiarante.

A pena di esclusione, la presente dichiarazione dovrà essere prodotta e sottoscritta dal legale rappresentante in caso di offerente singolo. Nel caso di offerenti costituiti da imprese riunite o associate o da riunirsi o associarsi o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.) o GEIE, dovrà essere prodotta e sottoscritta dalla mandataria e dalle mandanti, dal Consorzio e da ogni singola Impresa Consorziata, cui si intende affidare l'esecuzione dei lavori.

DICHIARAZIONE
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI
SICUREZZA DELLE VIABILITÀ COMUNALI DEL
CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI – ANNUALITÀ 2010” –
TERZO LOTTO, REALIZZAZIONE DI MARCIAPIEDI NELLA
FRAZIONE SASSA ALL’INTERNO DEL CENTRO ABITATO.**

CUP:C13D10000370004 – CIG:225124387C

IL
SOTTOSCRITTO _____
NATO A _____ IL _____
IN QUALITÀ DI _____
DELL’IMPRESA _____
SEDE LEGALE _____
NUMERO TELEFONO _____
NUMERO FAX _____
CODICE FISCALE _____
PARTITA IVA _____

PARTECIPANTE ALL’ APPALTO DI CUI IN OGGETTO COME:

(barrare il riquadro del caso ricorrente):

(in caso di concorrente singolo)

- imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [lettera a) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE)

- capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE di cui alle lettere **d)**, **e)** o **f)** dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
- mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE di cui alle lettere **d)**, **e)** o **f)** dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;

ovvero

- consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 [lettera **b)** dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006]

ovvero

- consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36; [lettera c) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006]

ovvero

- in qualità di impresa ausiliaria della ditta
-

a tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA

l'inesistenza delle situazioni indicate al comma 1, lett. b), e c) dell'art. 38 Codice dei contratti, ed in particolare:

(barrare il riquadro del caso ricorrente)

- assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l'applicazione di un delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. n. 1423/56, o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L. 31 maggio 1965 n. 575;
- che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione delle pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; inoltre nei propri confronti non è stata emessa sentenza passata in giudicato per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18;

inoltre, ai sensi dell'art. 38, comma 2 del D.lgs 163/2006:

- le condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione sono le seguenti:

NB: in merito alle condanne per le quali si beneficia della non menzione, si specifica che nel certificato del Casellario Giudiziale rilasciato ai soggetti privati interessati, non compaiono tutte le condanne subite, pertanto il concorrente ha l'onere, sotto pena di falso, di dichiarare tutte le condanne subite compresi i provvedimenti per i quali si sia beneficiato della non menzione. La "non menzione" non elimina l'obbligo della dichiarazione.

In caso di mancata compilazione, si dà come dichiarazione di non aver subito condanne, punibile in caso di falso.

Data _____

Il Dichiarante

N.B. : La presente dichiarazione deve essere prodotta e sottoscritta, a pena di esclusione, a cura dei soggetti di seguito indicati:

Titolare e Direttori Tecnici, nel caso in cui questi ultimi siano persone diverse dal primo, per le imprese individuali;

I Soci e i Direttori Tecnici se trattasi di Società in nome collettivo;

I/il Soci/o accomandatario e il Direttore tecnico se trattasi di Società in accomandita semplice;

Amministratori muniti di poteri di rappresentanza e Direttori Tecnici per ogni altro tipo di Società o di Consorzio.

In caso di Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.) o GEIE, l'autocertificazione deve essere prodotta e sottoscritta da ciascuno dei soggetti indicati sopra indicati con riferimento alla mandataria e alle mandanti, ovvero al Consorzio e ad ogni singola Impresa Consorziata, cui si intende affidare l'esecuzione dei lavori.

DICHIARAZIONE
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI
AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE
VIABILITÀ COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI –
ANNUALITÀ 2010” – TERZO LOTTO, REALIZZAZIONE DI
MARCIAPIEDI NELLA FRAZIONE SASSA ALL’INTERNO DEL
CENTRO ABITATO.**

CUP:C13D10000370004 – CIG:225124387C

IL SOTTOSCRITTO _____
NATO A _____ IL _____
IN QUALITÀ DI _____
DELL’IMPRESA _____
SEDE LEGALE _____
NUMERO TELEFONO _____
NUMERO FAX _____
CODICE FISCALE _____
PARTITA IVA _____

PARTECIPANTE ALL’APPALTO DI CUI IN OGGETTO COME:

(barrare il riquadro del caso ricorrente):

(in caso di concorrente singolo)

- imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [lettera a) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006]

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE)

- capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE di cui alle lettere **d)**, **e)** o **f)** dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;
- mandante di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE di cui alle lettere **d)**, **e)** o **f)** dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;

ovvero

- consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 [lettera **b)** dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006]

ovvero

- consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'articolo 36; [lettera c) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006]

ovvero

- in qualità di impresa ausiliaria della ditta
-

a tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA

(barrare il riquadro del caso ricorrente)

- (caso di concorrente in possesso dell'attestato SOA)**
di essere in possesso dell'attestazione, rilasciata da società di attestazione **(SOA)** di cui al D.P.R. 207/10 regolarmente autorizzata, in corso di validità, per le categorie e classifiche non inferiori a quelle richieste nel punto **6.** del bando, ossia:
- OG3 – Classifica I** (ovvero di avvalersi di quanto disposto dall'art. 61 del D.P.R. 207/2010)

Data _____

Il Dichiarante

DICHIARA INOLTRE (EVENTUALE)

- L'intenzione di subappaltare lavori nel limite previsto dell'art. 118 del D.Lgs. 163/06.

Data _____

Il Dichiarante

DICHIARAZIONE

(D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

(SOLO PER I CONSORZI DI CUI ALL'ART. 34, COMMA 1, LETT. B), C) ED E) DEL D.LGS 163/2006)

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI
AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE
VIABILITÀ COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI –
ANNUALITÀ 2010” – TERZO LOTTO, REALIZZAZIONE DI
MARCIAPIEDI NELLA FRAZIONE SASSA ALL’INTERNO DEL
CENTRO ABITATO.

CUP:C13D10000370004 – CIG:225124387C

IL

SOTTOSCRITTO _____

NATO A _____ IL _____

IN QUALITÀ DI _____

DEL CONSORZIO _____

SEDE LEGALE _____

NUMERO TELEFONO _____

NUMERO FAX _____

CODICE FISCALE _____

PARTITA IVA _____

PARTECIPANTE ALLA PROCEDURA APERTA INDICATO IN OGGETTO

a tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA

(barrare il riquadro del caso ricorrente)

in caso di consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b) e c)

Che intende eseguire i lavori direttamente

Che intende affidare l’esecuzione dei lavori ai seguenti Consorziati

in tutti gli altri casi di consorzi

- Che le Consorziato che fanno parte del consorzio sono le seguenti (riportare le imprese o allegare l'elenco delle imprese alla presente dichiarazione

Data _____

Il Dichiarante

N.B.: I Consorzi di cui all'art. 34 lett. e) del D.lgs 163/2006, sono tenuti a presentare, pena esclusione, l'elenco degli associati e/o consorziati.
I Consorzi di cui all'art. 34 lett. b) e c) del D.lgs 163/2006, sono tenuti a presentare, pena esclusione, l'elenco degli associati e/o consorziati. Detto elenco dovrà essere prodotto, pena esclusione, sia dal concorrente che partecipa alla gara, sia dall'eventuale consorzio indicato quale esecutore dei lavori.

**ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA
E DICHIARAZIONE**
(D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

OGGETTO: **PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI
“INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI
AL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI SICUREZZA DELLE
VIABILITÀ COMUNALI DEL CAPOLUOGO E DELLE FRAZIONI –
ANNUALITÀ 2010” – TERZO LOTTO, REALIZZAZIONE DI
MARCIAPIEDI NELLA FRAZIONE SASSA ALL’INTERNO DEL
CENTRO ABITATO.**

CUP:C13D10000370004 – CIG:225124387C

IL SOTTOSCRITTO _____
NATO A _____ IL _____
IN QUALITÀ DI _____
DELL’IMPRESA _____
SEDE LEGALE _____
NUMERO TELEFONO _____
NUMERO FAX _____
CODICE FISCALE _____
PARTITA IVA _____

PARTECIPANTE ALL’APPALTO DI CUI IN OGGETTO COME:
(barrare il riquadro del caso ricorrente):

(in caso di concorrente singolo)

- imprenditore individuale, anche artigiano / società commerciale / società cooperativa [lettera a) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006]

(in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE)

- capogruppo di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di un consorzio ordinario di concorrenti o di un GEIE di cui alle lettere d), e) o f) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006;

ovvero

- consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, / consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 [lettera b) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006]

ovvero

- consorzio stabile, costituito anche in forma di società consortile ai sensi dell’articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all’articolo 36; [lettera c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006]

a tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro nel caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del d.p.r. 28.12.2000, n. 445

DICHIARA E SI OBBLIGA

ad assumere l'esecuzione dei lavori secondo le condizioni stabilite nel bando e nel disciplinare di gara, dal capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, **al prezzo di:**

€ _____ (diconsi _____) che equivale al **RIBASSO DEL** _____ % (_____) sull'importo posto a base di gara.

Data _____

Il Dichiarante


DICHIARA INOLTRE

a) Ai sensi dell'art. 106, comma 2 D.P.R. 207/2010: di avere esaminato gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di aver effettuato una verifica della disponibilità della manodopera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

Data _____

Il Dichiarante

N.B.: l'offerta deve essere, pena esclusione, sottoscritta in tutte le sue parti dal legale rappresentante in caso di offerente singolo, nel caso di associazione temporanea di imprese/GEIE/C/consorzio di cui all'art. 34 comma 1 lett. d), e) ed f) del Codice dei contratti, da tutti i rappresentanti delle imprese associate/consorziate.



Comune dell'Aquila

Settore Ricostruzione Pubblica

Oggetto: "interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle viabilità comunali del Capoluogo e delle Frazioni – annualità 2010" – Terzo lotto, Realizzazione di marciapiedi nella frazione Sassa all'interno del centro abitato.

CUP: C13D10000370004

CIG: 225124387C

PROGETTO ESECUTIVO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di "interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle viabilità comunali del Capoluogo e delle Frazioni – annualità 2010" – Terzo lotto, Realizzazione di marciapiedi nella frazione Sassa all'interno del centro abitato.
2. Le principali lavorazioni da eseguire nei tratti di strade indicati negli elaborati di progetto esecutivo possono riassumersi come segue:
 - Realizzazione del marciapiedi nel tratto in questione;
 - Opere di regimentazione delle acque meteoriche;
3. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
3. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo totale dei lavori posti a base dell'affidamento è pari ad euro definito come segue:

A)	Quota appalto soggetta a ribasso	Euro	218.589,19
B)	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	Euro	6.760,49
C)	Totale Lavori	Euro	225.349,68

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo dei lavori dopo l'applicazione del ribasso offerto sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza nel cantiere, sopra definito al comma 1, non soggetto al ribasso d'asta, come disposto dall'art. 131 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 53 del D.Lgs. 163/2006.
2. L'importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui agli artt. 10-11-12 del Capitolato Generale e all'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e le condizioni previste dal presente Capitolato Speciale.
3. I prezzi dell'elenco posto a base di gara così come risultanti dopo l'applicazione del ribasso percentuale offerto costituiscono i prezzi contrattuali e sono da intendersi a tutti gli effetti come "elenco dei prezzi unitari"; essi sono applicati alle singole quantità eseguite.

4. I prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Art. 4 - Categoria prevalente

Ai sensi dell'articolo 61 del D.P.R. 207/10 i lavori sono classificati nella categoria prevalente **OG3**, ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori. Le categorie di lavori di cui agli articoli 10, 11 e 12 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n° 145 e di cui all'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006;

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 5 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, deve essere fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 6 - Documenti facenti parte integrante del contratto

1. Sono parte integrante del contratto d'appalto e devono in esso essere richiamati:

- a) il Capitolato Generale d' Appalto;
- b) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- c) tutti gli elaborati del progetto esecutivo;
- d) la descrizione delle voci e dei lavori, limitatamente alle caratteristiche tecniche e prestazionali;
- e) l'importo dei lavori come risultante dall'applicazione dell'offerta - al massimo ribasso percentuale dell'aggiudicatario sull'elenco prezzi unitari posto a base di gara;

2. Fanno inoltre parte integrante del contratto tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- il D.P.R. 207/10
- il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11/02/1994 n. 109 e successive modificazioni, approvato con D.P.R. 21/12/1999 n. 554, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso;
- il Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non disciplinato dallo stesso;

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 7 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. In particolare l'appaltatore, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, a norma degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, le clausole tutte contenute nelle suddette disposizioni di legge e di regolamento nonché del presente Capitolato.

Art. 8 - Fallimento dell'appaltatore

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e impregiudicati ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 9 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio

1. L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, ai sensi dell'articolo 2 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il proprio domicilio legale, da individuare inderogabilmente nel comune della Stazione appaltante, dove questa e il Direttore di lavori in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.
2. L'appaltatore ha l'obbligo altresì di comunicare, con i medesimi termini e modalità, ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n. 145, il nominativo del proprio rappresentante, del quale, se diverso da quello che ha sottoscritto il contratto, deve essere presentata procura speciale che gli conferisca i poteri per tutti gli adempimenti spettanti ad esso aggiudicatario e inerenti l'esecuzione del contratto.

Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto concerne gli aspetti procedurali ed i rapporti tra la Stazione appaltante e l'appaltatore, per quanto non diversamente previsto dalle disposizioni contrattuali, si fa riferimento esplicito alla disciplina del Capitolato generale approvato con D.M. 19/04/2000 n.145.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 11 - Consegna dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla stipula stessa.
2. E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, alla consegna dei lavori, ai sensi dell'art. 129, comma 1 del D.P.R. 29/12/1999 n. 554 e s.m.i..
3. E' altresì facoltà della Stazione appaltante procedere alla consegna frazionata ai sensi dell'articolo 130 del regolamento approvato con D.P.R. 29/12/1999 n. 554 e s.m.i., senza che l'appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione.
4. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, viene fissato un termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15, decorso inutilmente il quale l'appaltatore stesso è dichiarato decaduto dall'aggiudicazione, il contratto è risolto di diritto e la Stazione appaltante trattiene la garanzia fidejussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; deve altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

Art. 12 - Termini per l'ultimazione dei lavori

1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in **100 (cento)** giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
2. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali.
3. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l'approntamento delle opere necessarie all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo collaudo parziale, di parti funzionali delle opere.

Art. 13 - Sospensioni e proroghe

1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la direzione dei lavori d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Cessate le cause della sospensione la direzione dei lavori ordina la ripresa dei lavori redigendo l'apposito verbale.
2. L'appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate,

sono concesse dalla direzione dei lavori purché le domande pervengano prima della scadenza del termine anzidetto.

3. A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze fissate dal programma temporale l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori.
4. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'appaltatore, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; qualora il responsabile del procedimento non si pronunci entro tre giorni dal ricevimento, i verbali si danno per riconosciuti e accettati dalla Stazione appaltante.
5. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale, accettato dal responsabile del procedimento o sul quale si sia formata l'accettazione tacita. Non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del responsabile del procedimento.

Art. 14 - Penali in caso di ritardo

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze inderogabili fissate nel programma temporale dei lavori, viene applicata una penale di **Euro 250,00**.
2. Qualora l'importo della penale di cui al comma 1 risulti superiore all'uno per mille dell'importo contrattuale, esso è ridotto di diritto, in sede di stipula del contratto, a tale minore somma.
3. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, eventualmente rettificata ai sensi del comma 2, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facoltà di cui all'articolo 11, comma 4;
 - b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
 - c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
4. La penale di cui al comma 3, lettera a) è disapplicata e, se già addebitata, è restituita, qualora l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti il termine utile per l'ultimazione di cui all'articolo 12.
5. La penale di cui al comma 3, lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 3, lettera d) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione di quelli non accettabili o danneggiati.
6. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.
7. In ogni caso l'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 17, in materia di risoluzione del contratto.

8. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 15 – Programma dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 20 giorni dalla data del verbale di consegna, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori un proprio programma dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione e dev'essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
2. Il programma dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante semplice ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, nonché collaudi parziali o specifici.

Art. 16 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
 - c) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - d) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
 - e) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - f) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 17 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

1. L'eventuale ritardo dell'appaltatore sui termini per l'ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 100 (cento) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione.
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore.
3. Anche in questo caso sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 18 – Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.

Art. 19 - Pagamenti in acconto

1. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d'asta e delle ritenute di Legge, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a euro **40.000,00** (euro quarantamila/00). L'ultima rata di acconto, relativa all'ultimo stato di avanzamento lavori che terrà conto della totalità delle opere eseguite, qualunque ne sia l'ammontare, al netto delle ritenute di Legge, sarà corrisposta all'Impresa dopo l'acquisizione da parte dell'Amministrazione, dell'esito positivo delle prove di laboratorio. Qualora i risultati delle analisi di cui sopra non fossero rispondenti alle norme del Capitolato, saranno effettuate, le relative detrazioni salvo le determinazioni finali di collaudo.
2. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, deve essere redatta la relativa contabilità ed emesso il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura : "lavori a tutto il" con l'indicazione della data.
3. La Stazione appaltante deve provvedere al pagamento del predetto certificato entro i successivi 30 giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e l'erogazione a favore dell'appaltatore ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 167.
4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

Art. 20 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 30 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; redatto il verbale di ultimazione, viene rilasciata l'ultima rata d'acconto, qualunque sia la somma a cui possa ascendere.

2. Ai sensi dell'articolo 173 del regolamento di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 e s.m.i., il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione appaltante, dal responsabile del procedimento entro 30 giorni dalla sua redazione ai sensi del comma 1.
3. La rata di saldo, ove dovuta, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
4. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fideiussoria, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 4 deve avere validità ed efficacia non inferiore a 32 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 21 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 19 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
3. Ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.
4. E' comunque facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora. in applicazione dell'articolo 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Art. 22 – Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 21, comma 3, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 23 - Revisione prezzi

1. Ai sensi dell'articolo 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.
2. Qualora, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 24 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto con le modalità previste all'art. 117 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

CAPO 5 - DISPOSIZIONI SUI CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 25 – Valutazione dei lavori a misura

1. La valutazione dei lavori a misura sarà effettuata con l'applicazione dei prezzi dell'elenco posto a base di gara così come risultanti dopo l'applicazione del ribasso percentuale offerto. Detti prezzi si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi onere, nessuno escluso e di tutti gli aumenti, benefici e provvidenze salariali, comunque disposti a favore degli operai in atto al momento della gara, per dare complete le singole categorie di lavoro a cui si riferiscono.
2. Per tutte le categorie di lavoro comprese nell'appalto, le quantità di lavori eseguiti saranno determinate in base a misure geometriche, escluso ogni altro metodo empirico e consuetudinario.

Il conglomerato bituminoso per la risagomatura del piano viabile sarà misurato sui mezzi di trasporto in arrivo sul luogo dell'impiego. Nel relativo prezzo a metro cubo è compreso la posa in opera degli impasti con tutti gli oneri previsti nell'art. 46 e la cilindratura con rulli compressori di adeguato peso.

Il conglomerato bituminoso per tappeto di usura sarà valutato secondo la superficie eseguita e secondo gli spessori previsti. Nel relativo prezzo al metro quadrato sono compresi gli oneri per la fornitura degli inerti e del legante, la fornitura, la stesa e la compattazione dei materiali, la mano d'opera, l'attrezzatura e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Nei prezzi unitari dei conglomerati bituminosi per la risagomatura, per il tappeto di usura e per il binder chiuso per pavimentazione è compreso l'onere per il rialzo e l'abbassamento del piano di calpestio dei pozzetti, chiusini, griglie, caditoie o di altri manufatti esistenti all'atto dell'esecuzione dei lavori lungo le strade comunali ; alla esecuzione di tali lavori l'Impresa dovrà provvedere prima di dare inizio alla stesa del manto di usura, secondo le indicazioni della Direzione lavori.

3. Gli oneri per la sicurezza sono valutati proporzionalmente in base all'importo percentuale dei lavori eseguiti.
4. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

Art. 26 – Variazioni ai lavori

1. In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell'articolo 32, e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 27 - Cauzione provvisoria

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

Art. 28 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo

garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, e' svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o dal certificato di regolare esecuzione.

Art. 29 – Riduzione delle garanzie

L'importo della cauzione provvisoria di cui all'articolo 27 è ridotto al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000, ovvero di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Art. 30 - Assicurazione a carico dell'impresa

Ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.

1) Polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore a Euro **250.000,00** (duecentomila/00) e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Stazione appaltante destinati alle opere, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposo o dolosi propri o di terzi;
- b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;

2) Polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro **500.000,00** (cinquecentomila/00) e deve:

- a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Stazione appaltante;
- b) prevedere la copertura dei danni biologici;
- c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Alla data dell'emissione del certificato di collaudo la polizza assicurativa di cui al comma 1) è sostituita da una polizza che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 31 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 10,11 e 12 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M.19/04/2000 n.145 e dall'articolo 132 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Non sono riconosciute varianti al progetto

esecutivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori.

3. Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
4. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al cinque per cento delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.
5. Sono ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Art. 32 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione di prezzi unitari contrattuali come determinati ai sensi dell'articolo 3, commi 3 e 4.
2. Qualora negli atti di cui al comma 1 non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento, con i criteri di cui all'art. 136 del regolamento approvato con D.P.R. 21/12/1999 n. 554.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 33 – Sicurezza dei lavori

Il presente appalto è soggetto alla disciplina prevista dal D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. "Testo Unico sulla Sicurezza".

L'Appaltatore, prima della consegna dei lavori e, in caso di consegna d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare le eventuali osservazioni e/o integrazioni al Piano di Sicurezza e coordinamento allegato al progetto nonché il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sopra menzionato.

L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori in oggetto non rientrino nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, le imprese esecutrici possano presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento loro trasmesso al fine di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Il Piano della Sicurezza, così eventualmente integrato, dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi compresi.

In particolare l'Appaltatore dovrà, nell'ottemperare alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008, consegnare alla Direzione dei Lavori e al Coordinatore per l'esecuzione copia del proprio Documento di Valutazione Rischi, copia della comunicazione alla AUSL e Ispettorato del Lavoro, del nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, copia della designazione degli addetti alla gestione dell'emergenza.

All'atto dell'inizio dei lavori, e possibilmente nel verbale di consegna, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro in cui si colloca l'appalto.

Nella fase di realizzazione dell'opera il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove previsto :

- verificherà, tramite opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese appaltatrici (e subappaltatrici) e dei lavoratori autonomi delle disposizioni contenute nel Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- verificherà l'idoneità dei Piani Operativi di Sicurezza;
- adeguerà il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche;
- organizzerà, tra tutte le imprese presenti a vario titolo in cantiere, la cooperazione ed il coordinamento delle attività per la prevenzione e la protezione dai rischi;
- sovrintenderà all'attività informativa e formativa per i lavoratori, espletata dalle varie imprese;
- controllerà la corretta applicazione, da parte delle imprese, delle procedure di lavoro e, in caso contrario, attuerà le azioni correttive più efficaci.

Il Coordinatore per l'esecuzione provvederà a:

- segnalare al Committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta, le inadempienze da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- a proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o la risoluzione del contratto.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante o il responsabile dei lavori non adottino alcun provvedimento, senza fornire idonea motivazione, provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro. In caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, egli potrà sospendere le singole lavorazioni, fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

L'Appaltatore è altresì obbligato, nell'ottemperare a quanto prescritto dall'131 - comma 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., ad inserire nelle "proposte integrative" o nel "Piano di Sicurezza Sostitutivo" e nel "Piano Operativo di Sicurezza":

1) i dati relativi all'impresa esecutrice

- Anagrafica dell'impresa esecutrice
- Rappresentante legale (datore di lavoro)
- Nominativo del soggetto eventualmente delegato dal datore di lavoro per l'attuazione delle misure di sicurezza, accludendo possibilmente copia della delega conferita dal datore di lavoro
- Nominativo del responsabile del servizio di prevenzione dell'impresa
- Nominativo del medico competente (se esistono lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria)
- Nominativi degli addetti alla sicurezza, alla prevenzione incendi, evacuazione e primo soccorso a livello aziendale e, eventualmente, di cantiere
- Nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (specificare se trattasi di rappresentante aziendale di cantiere o di bacino, segnalare il caso in cui i lavoratori non si sono avvalsi della facoltà di nominare il RLS; nel caso di rappresentante di bacino è sufficiente indicare il bacino di appartenenza).

2) i dati relativi al singolo cantiere

- Ubicazione del cantiere
- Direttore tecnico del cantiere o responsabile dei lavori dell'impresa
- Elenco dei lavoratori dipendenti dell'impresa presenti in cantiere e Consistenza media del personale dell'impresa nel cantiere
- Indicazione delle lavorazioni affidate in subappalto e nominativi delle imprese designate per tali lavori (da aggiornare in corso d'opera)
- Elenco dei documenti inerenti la sicurezza, le autorizzazioni, le conformità, le segnalazioni, le denunce, ecc. di competenza dell'appaltatore
- Indicazioni sul protocollo sanitario previsto dal programma predisposto dal medico competente (MC)
- Eventuali indicazioni e/o procedure di sicurezza, in merito all'uso di prodotti chimici utilizzati nelle lavorazioni

- Indicazioni sulla natura di rischi di tipo professionale, ai quali sono esposti i lavoratori nelle specifiche lavorazioni del cantiere
- Eventuali indicazioni di natura sanitaria inerenti le lavorazioni previste in cantiere, da portare a conoscenza del medico competente
- Indicazioni sulla gestione dei rifiuti prodotti e/o gestiti in cantiere
- Indicazioni sul livello di esposizione giornaliera al rumore (Lep, d) dei gruppi omogenei di lavoratori impegnati in cantiere
- Indicazioni e procedure sulle emergenze antincendio e di pronto soccorso, previste in cantiere e relativi incaricati alla gestione dell'emergenza
- Indicazioni tecniche sulla movimentazione manuale dei carichi
- Indicazioni sulla segnaletica di sicurezza da prevedere in cantiere
- Organizzazione e viabilità del cantiere
- Descrizione sintetica dei servizi igienici e assistenziali e dei servizi sanitari e di pronto intervento dell'impresa
- Elenco delle macchine, attrezzature ed eventuali sostanze pericolose utilizzate ed indicazione delle procedure per il loro corretto utilizzo
- Elenco sommario dei DPI messi a disposizione dei lavoratori e loro modalità di utilizzo
- Estratto delle procedure aziendali di sicurezza relative alle mansioni svolte nello specifico cantiere dai propri lavoratori dipendenti
- Indicazione degli interventi formativi attuati in favore di: - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione; addetti ai servizi di protezione, antincendio, evacuazione e primo soccorso; rappresentanti dei lavoratori; lavoratori entrati per la prima volta nel settore dopo l'01/01/97
- Modalità di informazione dei lavoratori sui contenuti dei piani di sicurezza
- Modalità di revisione del piano di sicurezza operativo

3) quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

Art. 34 – Adempimenti in materia di sicurezza

Costi della sicurezza e della manodopera

Nella determinazione dell'importo a base di gara per l'esecuzione dell'opera o del servizio, le Stazioni Appaltanti tengono conto dell'incidenza dei costi della sicurezza e dei costi della manodopera, che non può collocarsi al disotto dei costi risultanti dai CCNL di comparto sottoscritti dalle rappresentanze sindacali complessivamente più rappresentative e dagli accordi integrativi territoriali, comprensivi degli oneri connessi; tengono conto altresì dei costi di gestione e dell'utile di impresa.

Verifica dell'idoneità tecnico-professionale dell'Impresa

Le Stazioni Appaltanti procedono alla verifica dell'idoneità tecnico-professionale prima dell'aggiudicazione definitiva. A tal fine, sentiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), provvedono a controllare il rispetto da parte dell'Impresa dei seguenti adempimenti:

- nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale;
- nomina del medico competente;
- la redazione del documento di valutazione dei rischi;
- adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori, in materia di sicurezza e di salute;

Verifica della regolarità contributiva ed assicurativa

Si procederà all'aggiudicazione definitiva solo dopo aver verificato, mediante l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) la regolarità contributiva ed assicurativa riferita alla data di presentazione dell'offerta dell'Impresa risultata provvisoriamente aggiudicataria.

La Stazione Appaltante procederà ai pagamenti solo a seguito di apposita verifica, mediante acquisizione del DURC, della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell'Impresa

Appaltatrice e degli eventuali subappaltatori.

La Stazione Appaltante segnalerà alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate nell'ambito della verifica.

Sicurezza Cantieri

La Stazione Appaltante garantisce che ogni fase progettuale avvenga nel rispetto dei principi essenziali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e richiederà al Coordinatore per

la Sicurezza in fase di esecuzione, una particolare attenzione ai contenuti ed alle articolazioni degli stessi piani di sicurezza.

Il contratto di lavoro economico e normativo per i lavoratori impegnati nella realizzazione delle opere civili, chiamati in qualsiasi forma di dipendenza dall'impresa (impresa appaltatrice, imprese subappaltatrici, impresa con contratti di sub-affidamento) sarà quello collettivo nazionale per i lavoratori imprese edili ed affini. Per le parti dell'opera che non riguardano i lavori civili, i contratti applicati ai dipendenti delle imprese realizzatrici dovranno essere i contratti collettivi nazionali di lavoro dei settori di appartenenza dell'azienda

Le imprese impegnate nella realizzazione delle opere appaltate dovranno aprire la propria posizione presso la Cassa Edile della Provincia di L'Aquila.

Ogni impresa presente in cantiere, fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla legge a carico dell'appaltatore, ha l'obbligo di tenere nell'ambito del cantiere stesso e di mettere a disposizione del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione o di altro tecnico incaricato, la seguente documentazione:

- estratto del Libro matricola di cantiere (l'originale del Libro matricola potrà essere sostituito da fotocopia mediante autocertificazione, conservando l'originale presso la sede aziendale) con riferimento ai soli dipendenti occupati nei lavori del cantiere.
- registro delle presenze debitamente vidimato INAIL;
- fotocopia delle comunicazioni di assunzione;
- copia delle denunce e dei versamenti mensili INPS e Cassa Edile;
- estremi del CCNL e del contratto Integrativo Provinciale applicato ai dipendenti;
- attestazione della formazione di base in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro
- copia dei contratti stipulati *a qualsiasi titolo per la realizzazione delle opere*.

Periodicamente ed ogni qualvolta si rilevino le condizioni che la rendono necessaria, sarà effettuata, da parte del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, o di altro incaricato, l'identificazione dei lavoratori presenti in cantiere. In caso di accertata irregolarità si dovrà provvedere alla segnalazione al committente attuando quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

Rilevazione dei lavoratori occupati e tessera di riconoscimento

Tutte le imprese, a vario titolo presenti in cantiere, dovranno comunicare al Committente il giorno precedente l'inizio del lavoro il nominativo del lavoratore assunto al quale verrà rilasciato un *badge* completo di foto e dati anagrafici oltre ai dati identificativi dell'azienda di appartenenza che garantisca un riscontro immediato sulle presenze effettive nel cantiere al momento del controllo.

Clausola risolutiva

L'impiego di manodopera non in regola con gli obblighi contributivi, anche riferiti alla cassa Edile della Provincia di L'Aquila nonché gravi o ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza costituiranno motivo di risoluzione del contratto; prima della stipula del contratto ogni impresa dovrà dimostrare di avere preso conoscenza del Piano della Sicurezza e coordinamento (PSC) e dichiarare la correlazione con il piano operativo (POS); Il POS deve contenere inoltre le modalità di formazione dei lavoratori. Il controllo sulle modalità formative dovrà essere espletato dal Coordinatore della sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 35 – Subappalto

1. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e subaffidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto, con il solo limite del divieto di subappalto dei lavori della categoria prevalente per una quota superiore al 30 per cento, in termini economici, dell'importo dei lavori della stessa categoria prevalente, o non superiore ad altra misura minore eventualmente prevista per tale categoria da specifiche norme legislative o regolamentari; i lavori delle categorie diverse da quella prevalente possono essere subappaltati o subaffidati in cottimo per la loro totalità, alle condizioni di cui al presente articolo.
2. L'affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, alle seguenti condizioni:
 - a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate;
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
 - d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge n. 575 del 31.05.1965, e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
4. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
 - a) l'appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
 - b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi degli estremi di cui al comma 2, n. 3) dell'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
 - c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - d) le imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

5. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, nonché ai concessionari di lavori pubblici.
6. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto.
7. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Fanno eccezione al predetto divieto le forniture con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento; in tali casi il fornitore o il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 2, n. 4) dell'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Art. 36 – Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Art. 37 – Pagamento dei subappaltatori

1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

CAPO 10 - CONTROVERSIE

Art. 38 – Controversie

1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario disciplinati dall'articolo 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. Il responsabile del procedimento acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e valuta l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore. Lo stesso ha facoltà di proporre la costituzione di apposita commissione ovvero di formulare proposta di accordo bonario.

2. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del comma 1 e l'appaltatore confermi le riserve, la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove è stato stipulato il contratto.
3. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 39 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore l'inadempienza accertata e procede a una detrazione del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Art. 40 - Rescissione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. La Stazione appaltante può dichiarare rescisso il contratto, oltre che nei casi previsti dagli articoli 135 e 136 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., anche nei seguenti casi:
 - a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal direttore dei lavori, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
 - b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione appaltante, nei modi e nei termini prescritti, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi e alle condizioni stipulate;
 - c) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo n. 626/1994 o ai piani di sicurezza di cui all'articolo 131 del D.Lgs. 163/2006 e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento.
2. Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio in conformità di quanto previsto dagli articoli 135 e 136 dello stesso D.Lgs., la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione appaltante è fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della

raccomandata con avviso di ritorno, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

3. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
4. Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:
 - a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'appaltatore inadempiente medesimo;
 - b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
 - 1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - 2) l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
 - 3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 41 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

3. L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione del collaudo finale da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal Capitolato speciale.

Art. 42 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.
2. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato speciale o nel contratto.

Art. 43 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporsi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
3. Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 44 - Qualità e accettazione dei materiali in genere

1. I materiali da impiegare per i lavori compresi nell'appalto devono corrispondere, come caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla funzione cui sono stati destinati; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, devono essere riconosciuti idonei e accettati dalla direzione Lavori, anche a seguito di specifiche prove di laboratorio o di certificazioni fornite dal produttore.
2. Qualora la direzione dei lavori rifiuti una qualsiasi provvista di materiali in quanto non adatta all'impiego, l'impresa deve sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; i materiali rifiutati devono essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e a spese della stessa impresa.
3. L'Appaltatore è tenuto ad esibire, a richiesta dell'Amministrazione appaltante e prima di dare inizio all'approvvigionamento delle graniglie ed alla scelta dei leganti bituminosi, per i normali trattamenti superficiali, certificati rilasciati dalle ditte fornitrici dei materiali stessi dai quali risulta la perfetta rispondenza delle caratteristiche di essi alle prescrizioni vigenti per l'accettazione dei materiali secondo le norme del Consiglio Nazionale delle ricerche. Per quanto riflette l'accettazione da parte della Direzione Lavori dei materiali occorrenti per la esecuzione dei lavori in conglomerati bituminosi, l'Appaltatore deve ottemperare a quanto tassativamente prescritto. Indipendentemente da quanto possa risultare dalle prove di laboratorio o dal preventivo benessere della Direzione Lavori sulle forniture di bitume di graniglia, conglomerati bituminosi, etc., l'Appaltatore resta sempre contrattualmente obbligato a rifare tutte quelle applicazioni che dopo la loro esecuzione non abbiano dato soddisfacenti risultati perché sotto l'azione delle piogge o comunque di agenti atmosferici, presentino segni di rammollimento, stemperamento e si sono dimostrate soggette a facili asportazioni mettendo a nudo il preesistente manto bituminoso.
Le prove di laboratorio dei materiali impiegati saranno effettuate a cura dell'Amministrazione Comunale con propria spesa e in laboratorio di fiducia.

Art. 45 - Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19/04/2000 n.145, agli altri indicati nel presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.
2. L'Appaltatore dovrà provvedere senza alcun compenso speciale a tutte le opere di difesa con sbarramenti e segnalazioni in corrispondenza dei lavori e di guasti in sede stradale da attuarsi con cavalletti, fanali, nonché con i segnali prescritti dal nuovo Codice della Strada (D.Leg.vo 30/04/92 n°205 e s.m.i.) e dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (D.P.R. 16/12/92 n°495) e successive modificazioni. Dovrà provvedere a prendere gli opportuni accordi con le Autorità e gli uffici competenti ogni qualvolta i lavori richiederanno interventi su manufatti o opere esistenti non appartenenti all'Amministrazione Comunale. Dovrà pure provvedere in genere a tutte le opere provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi. Tali provvedimenti devono essere sempre presi a cura ed iniziativa

dell'Impresa aggiudicataria dei lavori e delle forniture, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori. Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con la Direzione dei lavori.

Nei casi di urgenza però, l'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura anche di carattere eccezionale per salvaguardare la sicurezza pubblica; avvertendo immediatamente di ciò la Direzione dei lavori.

3. L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nella quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà far valere a titolo di compenso od indennizzo la non concessa chiusura di una strada o tratto di essa al passaggio dei veicoli, restando riservata alla Direzione dei lavori la facoltà di apprezzamento sulle necessità di chiusura.
4. L'Appaltatore è tenuto ad assumere un Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità, secondo le direttive della Direzione dei lavori.
5. L'Appaltatore è tenuto altresì a fornire e tenere in perfetta efficienza per tutta la durata dei lavori sul cantiere, canne metriche, rolline, paline, biffe, a disposizione della Direzione dei lavori.
6. L'Appaltatore inoltre, è obbligato all'osservanza dell'Art. 9 del D.P.C.M. n°55 del 10.01.91.

La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa edile, assicurativi ed infortunistici deve essere rappresentata prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna;

La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il Direttore dei lavori ha tuttavia facoltà di procedere alla verifica di tali pagamenti in sede di emissione di certificati di pagamenti;

7. Sono a carico dell'Impresa le spese relative al presente contratto compresa la registrazione.

CAPO 13 - QUALITÀ E PROVENIENZA DEI MATERIALI - MODALITÀ DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

Art. 48 Confezione e posa in opera dei conglomerati bituminosi per strati di pavimentazione

Gli impasti saranno eseguiti in idonei impianti fissi. In particolare tali impianti dovranno assicurare:

- Il perfetto essiccamento, la separazione della polvere e il riscaldamento uniforme dell'aggregato grosso e fino;
- La classificazione dei singoli aggregati mediante vagliatura e controllo della granulometria;

- La perfetta dosatura degli aggregati mediante idonei apparecchi che consentono il dosaggio delle categorie di aggregati prima dell'invio al mescolatore;
- Il riscaldamento del bitume alla temperatura richiesta e viscosità uniforme fino al momento dell'impasto;
- Il perfetto dosaggio del bitume e dell'additivo. Nel caso in cui si impieghi bitume di penetrazione 80 – 100, la temperatura degli aggregati all'atto del mescolamento dovrà essere compresa tra 150 e 170°C.

La temperatura del conglomerato all'uscita del mescolatore non dovrà essere inferiore a 140°C.

Nel caso in cui si impieghi bitume di penetrazione 60 – 80, la temperatura degli aggregati all'atto del mescolamento dovrà essere compresa tra 155 e 180°C, mentre quella del legante dovrà essere compresa tra 145 e 165+ C. La temperatura del conglomerato all'uscita del mescolatore non dovrà essere inferiore a 150°C.

In apposito laboratorio dovrà essere effettuata a cura e spese dell'Impresa, la verifica granulometrica dei singoli aggregati approvigionati in cantiere e quella degli aggregati stessi all'uscita dai vagli di riclassificazione.

Su specifica richiesta della Direzione lavori saranno effettuati, a spesa dell'Amministrazione e con fondi indicati nel "quadro economico" del Computo Metrico, i seguenti controlli:

- verifica della composizione del conglomerato (inerti, additivo, bitume);
- verifica della stabilità MARSHALL effettuata prelevando la miscela all'uscita del mescolatore e confezionando i provini senza alcun ulteriore riscaldamento, per avere in tal modo un ulteriore controllo sulla temperatura di produzione;
- verifica delle caratteristiche del conglomerato steso e costipato (peso di volume e percentuale dei vuoti residui).

Sempre a discrezione della Direzione lavori dovranno essere frequentemente controllate le caratteristiche del legante impiegato.

Saranno effettuati direttamente tutti i controlli necessari delle temperature di lavorazione. A tal fine gli essicatori, le caldaie e le tremoggie degli impianti saranno muniti di termometri fissi.

Prima di procedere alla stesa degli strati di pavimentazione, si procederà ad una accurata pulizia della superficie preesistente mediante lavaggio e preferibilmente, mediante energica ventilazione.

Sulla superficie stessa sarà steso un velo continuo di emulsione tipo ER 55 o ER 60 in ragione di 0,5+0,8 Kg/mq. in modo da ottenere un buon ancoraggio dello strato che verrà steso subito dopo.

L'applicazione dei conglomerati bituminosi verrà fatta a mezzo di macchine spanditrici finitrici, di tipo approvato dalla Direzione dei lavori.

Il materiale verrà steso a temperatura non inferiore a 120°C.

Le operazioni di stesa dovranno essere interrotte qualora le condizioni metereologiche non siano tali da garantire la perfetta riuscita del lavoro e in particolare quando il piano di posa si presenti comunque bagnato o se la sua temperatura sia inferiore a 5°C.

Se tale temperatura è compresa tra i 5 e 10°C. la Direzione lavori potrà prescrivere alcuni accorgimenti che consentano di ottenere nel modo migliore, la compattazione dello strato messo in opera (innalzamento della temperatura di confezionamento e di stesa, trasporto con autocarri coperti, etc.).

Strati eventualmente compromessi dalle condizioni metereologiche o da altre cause, dovranno essere rimossi o sostituiti a totale cura e spese dell'Impresa.

Nella stessa si dovrà porre particolare attenzione alla formazione del giunto longitudinale, tagliando verticalmente il bordo della striscia già eseguita, riscaldandolo e spalmandolo con legante bituminoso.

Tali operazioni potranno essere evitate qualora la stesa avvenga ad opera di macchina vibrofinitrici affiancate.

La sovrapposizione degli strati dovrà avvenire in modo che i giunti longitudinali suddetti risultino sfalciati di almeno 30 cm.

La rullatura dovrà essere eseguita alla temperatura più elevata possibile, con rulli meccanici, a rapida inversione di marcia del peso di 4-8 tonnellate, proseguirà poi con passaggi longitudinali ed anche trasversali. Infine il costipamento sarà ultimato con rullo statico da 10-14 tonnellate o con rullo gommato da 10-12 tonnellate.

Al termine di tali operazioni si dovranno effettuare i controlli di compattezza previsti ai precedenti articoli 3 e 4, operando su campioni prelevati dallo strato fino (tasselli o carote).

La superficie dovrà presentarsi assolutamente priva di ondulazioni: un'ata rettilinea lunga metri 4 posta sulla superficie dovrà aderirvi con uniformità, sarà tollerato solo qualche spostamento saltuario non superiore a 4 mm.

Non sarà ammessa alcuna tolleranza in meno sugli spessori di progetto di ciascuno degli strati di pavimentazione.

In ogni caso lo strato ultimato dovrà risultare di spessore uniforme e precisamente dello spessore indicato nell'elenco prezzi.

Art. 49 Osservanza norme generali – Prove di laboratorio

L'Impresa è obbligata alla osservanza di tutto quanto è disposto dal Capitolato Generale a stampa innanzi citato delle Leggi e Regolamenti in vigore, nonché alla osservanza ed adempimento di tutti gli obblighi assicurativi e contributivi (nessuno escluso) a carico dei datori di lavoro in atto al momento della gara o che venissero eventualmente disposti durante il corso dei lavori stessi.

E' obbligata altresì alla osservanza e condizioni tutte (tipo e pezzature delle graniglie; tipo dei leganti; rispondenza delle caratteristiche del bitume ed alle prescrizioni vigenti per l'accettazione dei leganti bituminosi secondo le Norme del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di cui al Capitolato Speciale a stampa per lavori stradali della cassa per il Mezzogiorno (Edizione 1983) e che non siano in contraddizione con quelle riportate nel presente contratto che fa riferimento al predetto

Capitolato.

L'Amministrazione si riserva le più ampie facoltà di fare effettuare in qualsiasi momento, presso Istituti Sperimentali – debitamente riconosciuti – prove di laboratorio per l'accertamento della perfetta rispondenza dei materiali impiegati e dei lavori eseguiti, alle qualità, caratteristiche e norme fissate.

In particolare si precisa che qualora il coefficiente di frantumazione e l'indice dei vuoti dello strato di usura e dello strato di collegamento risultanti dalle analisi di laboratorio non fossero rispondenti alle norme di capitolato, verrà effettuata sul relativo importo, contabilizzato dei lavori una detrazione percentuale non inferiore a quella riportata nelle sottoindicate Tabelle A1, A2, A3, salvo le determinazioni finali di collaudo.

Per i lavori intermedi si procederà alla determinazione della percentuale di detrazione con interpolazione lineare tra i due valori estremi.

Tabella – A1 – TAPPETO	
<i>Valore del coefficiente di frantumazione</i>	<i>Detrazione</i>
121	0,12
122	0,50
123	1,08
124	1,97
125	3,15
126	4,70
127	6,73
128	9,41
129	13,29
130	23,53

Tabella – A2 – BYNDER	
<i>Valore del coefficiente di frantumazione</i>	<i>Detrazione</i>
142	0,12
144	0,52
146	1,15
148	2,10
150	3,35
152	5,00
154	7,15
156	10,00
158	14,10
160	25,00

Tabella – A3 – VUOTI

<i>Espressi in percentuali</i>	<i>Detrazione</i>
9	0,03
10	0,11
11	0,25
12	0,44
13	0,58
14	0,98
15	1,34
16	1,75
17	2,21
18	2,73
19	3,31
20	3,39

Per eventuali altre carenze sulla composizione e caratteristiche della miscela si valuterà di volta in volta la relativa detrazione da effettuare.

Art. 50 - Demolizioni

Le demolizioni in genere saranno eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro, rimanendo perciò vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece dovranno essere trasportati o guidati in basso, salvo che vengano adottate opportune cautele per evitare danni ed escludere qualunque pericolo.

Nelle demolizioni l'Impresa dovrà procedere in modo da non deteriorare i materiali che possano ancora, a giudizio della Direzione dei lavori, impiegarsi utilmente, sotto pena di rivalsa di danni verso l'Amministrazione; alla quale spetta ai sensi dell'art. 36 del **Capitolato generale** la proprietà di tali materiali, alla pari di quelli provenienti dagli scavi in genere; e l'Impresa dovrà provvedere per la loro cernita, trasporto in deposito, ecc., in conformità e con tutti gli oneri previsti nel citato art. 36.

La Direzione dei lavori si riserva di disporre con sua facoltà insindacabile l'impiego dei suddetti materiali utili per l'esecuzione dei lavori appaltati, da valutarsi con i prezzi ad essi attribuiti in elenco, ai sensi del citato art. 36 del **Capitolato generale**.

I materiali non utilizzati provenienti dalle demolizioni dovranno sempre, e al più presto, venire trasportati, a cura e spese dell'Impresa, in rifiuto alle pubbliche discariche e comunque fuori la sede dei lavori con le norme o cautele disposte per gli analoghi scarichi in rifiuto.

Art. 51 - Malte e conglomerati

I quantitativi dei diversi materiali da impiegare per la composizione delle malte e dei conglomerati dovranno corrispondere alle seguenti proporzioni:

1) Malta comune:

Calce comune in pasta 0,45 mc

Sabbia 0,90 mc

2) **Malta idraulica:**

Calce idraulica 0,60 ql.

Sabbia 0,90 mc

3) **Malta cementizia:**

Agglomerante cementizio a lenta presa 2,00 ql.

Sabbia 1,00 mc

4) **Malta cementizia (per intonaci):**

Agglomerante cementizio a lenta presa 2,00 ql.

Calce idraulica 0,60 ql.

Sabbia 1,00 mc

5) **Conglomerato cementizio (per fondazioni non armate):**

Cemento normale (a lenta presa) 2,00 ql.

Sabbia 0,400 mc

Pietrisco o ghiaia 0,800 mc

6) **Conglomerato per calcestruzzi semplici ed armati:**

Cemento normale 3,00 ql.

Sabbia 0,400 mc

Pietrisco o ghiaia 0,800 mc

Quando la Direzione dei lavori ritenesse di variare tali proporzioni, l'Impresa sarà obbligata ad uniformarsi alle prescrizioni della medesima, salvo le conseguenti variazioni di prezzo in base alle nuove proporzioni previste. I materiali, le malte ed i conglomerati, esclusi quelli forniti in sacchi di peso determinato, dovranno ad ogni impasto essere misurati con apposite casse della capacità prescritta dalla Direzione dei lavori e che l'Impresa sarà in obbligo di provvedere e mantenere a sue spese costantemente su tutti i piazzali ove verrà effettuata la manipolazione.

La calce spenta in pasta non dovrà essere misurata in fette come viene estratta con badile dal calcinaio, bensì dopo essere stata rimescolata e ricondotta ad una pasta omogenea consistente e bene unita.

L'impasto dei materiali dovrà essere fatto a braccia d'uomo, sopra aree convenientemente pavimentate, oppure a mezzo di macchine impastatrici o mescolatrici.

Gli ingredienti componenti le malte cementizie saranno prima mescolati a secco, fino ad ottenere un miscuglio di tinta uniforme, il quale verrà poi asperso ripetutamente con la minore quantità di acqua possibile ma sufficiente, rimescolando continuamente.

Nella composizione di calcestruzzi con malta di calce comune od idraulica, si formerà prima l'impasto della malta con le proporzioni prescritte, impiegando la minore quantità di acqua possibile, poi si distribuirà la malta sulla ghiaia o pietrisco e si mescolerà il tutto fino a che ogni elemento sia per risultare uniformemente distribuito nella massa ed avviluppato di malta per tutta la superficie.

Per i conglomerati cementizi semplici o armati gli impasti dovranno essere eseguiti in conformità alle prescrizioni del **D.M. 9 gennaio 1996**.

Quando sia previsto l'impiego di acciai speciali sagomati ad alto limite elastico deve essere prescritto lo studio preventivo della composizione del conglomerato con esperienze di laboratorio sulla granulometria degli inerti e sul dosaggio di cemento per unità di volume del getto.

Il quantitativo d'acqua deve essere il minimo necessario compatibile con una sufficiente lavorabilità del getto e comunque non superiore allo 0,4 in peso del cemento, essendo inclusa in detto rapporto l'acqua unita agli inerti, il cui quantitativo deve essere periodicamente controllato in cantiere.

I getti debbono essere convenientemente vibrati.

Durante i lavori debbono eseguirsi frequenti controlli della granulometria degli inerti, mentre la resistenza del conglomerato deve essere comprovata da frequenti prove a compressione su cubetti prima e durante i getti.

Gli impasti sia di malta che di conglomerato, dovranno essere preparati solamente nella quantità necessaria, per l'impiego immediato, cioè dovranno essere preparati volta per volta e per quanto è possibile in vicinanza del lavoro. I residui di impasti che non avessero, per qualsiasi ragione, immediato impiego dovranno essere gettati a rifiuto, ad eccezione di quelli di malta formati con calce comune, che potranno essere utilizzati però nella sola stessa giornata del loro confezionamento.

Art. 52 - Muratura di pietrame con malta

La muratura ordinaria di pietrame con malta dovrà essere eseguita con scapoli di cava delle maggiori dimensioni possibili e ad ogni modo non inferiori a 25 cm in senso orizzontale, a 20 cm in senso verticale e a 25 cm in profondità. Nelle fondazioni e negli angoli saranno messi quelli più grossi e più regolari. La Direzione dei lavori potrà permettere l'impiego di grossi ciottoli di torrente, purché convenientemente spaccati in modo da evitare superfici tondeggianti.

Le pietre, prima del collocamento in opera, dovranno essere diligentemente ripulite, e ove occorra, a giudizio della Direzione dei lavori, lavate. Nella costruzione la muratura deve essere eseguita a corsi piani estesi a tutta la grossezza del muro saldando le pietre col martello, rinzeppandole diligentemente con scaglie e con abbondante malta sicché ogni pietra resti avvolta dalla malta e non rimanga alcun vano od interstizio.

Tanto nel caso in cui le facce viste della muratura non debbano avere alcuna speciale lavorazione, quanto nel caso delle facce contro terra, verranno impiegate, per le medesime, pietre delle maggiori dimensioni possibili con le facce esterne piane e regolari, disponendole di punta per il miglior collegamento con la parte interna del muro.

I muri si eleveranno a strati orizzontali (da 20 a 30 cm di altezza), disponendo le pietre in modo da evitare la corrispondenza delle connessure verticali fra due corsi orizzontali consecutivi.

Il nucleo della muratura di pietrame deve essere sempre costruito contemporaneamente agli speciali rivestimenti esterni che fossero ordinati.

Le cinture ed i corsi di spianamento, da intercalarsi a conveniente altezza nella muratura ordinaria di pietrame, devono essere costruiti con scelti scapoli di cava lavorati alla grossa punta riquadrati e spianati non solo nelle facce viste, ma altresì nelle facce di posa e di combaciamento ovvero essere formati con mattoni o con strati di calcestruzzo di cemento.

Per le facce viste delle murature di pietrame, secondo gli ordini della Direzione dei lavori, potrà essere prescritta l'esecuzione delle seguenti speciali lavorazioni:

a) con pietra rasa e testa scoperta (ad opera incerta);

b) a mosaico greggio;

c) con pietra squadrata a corsi pressoché regolari;

d) con pietra squadrata a corsi regolari.

Nel paramento con *pietra rasa e testa scoperta* (ad opera incerta) il pietrame dovrà essere scelto diligentemente fra il migliore e la sua faccia vista dovrà essere ridotta col martello a superficie approssimativamente piana; le pareti esterne dei muri dovranno risultare bene allineate e non presentare alla prova del regolo rientranze o sporgenze maggiori di 25 mm. Le facce di posa e combaciamento delle pietre dovranno essere spianate ed adattate col martello in modo che il contatto dei pezzi avvenga in tutti i giunti per una rientranza non minore di 10 cm.

La rientranza totale delle pietre di paramento non dovrà essere mai minore di 25 cm e nelle connessure esterne dovrà essere ridotto al minimo possibile l'uso delle scaglie.

Nel paramento a *mosaico greggio*, la faccia vista dei singoli pezzi dovrà essere ridotta col martello e con la grossa punta a superficie perfettamente piana ed a figura poligonale, ed i singoli pezzi dovranno combaciare fra loro regolarmente, restando vietato l'uso delle scaglie.

In tutto il resto si seguiranno le norme indicate per il paramento a pietra rasa.

Nel paramento a *corsi pressoché regolari*, il pietrame dovrà essere ridotto a conci piani e squadrate, sia col martello che con la grossa punta, con le facce di posa parallele fra loro e quelle di combaciamento normali a quelle di posa. I conci saranno posti in opera a corsi orizzontali, di altezza che può variare da corso a corso e che potrà non essere costante per l'intero filare.

Nelle superfici esterne dei muri saranno tollerate, alla prova del regolo, rientranze o sporgenze non maggiori di 15 mm.

Nel paramento a *corsi regolari* i conci dovranno essere resi perfettamente piani e squadrate con la faccia vista rettangolare, lavorata a grana ordinaria; essi dovranno avere la stessa altezza per tutta la lunghezza del medesimo corso e qualora i vari corsi non avessero eguale altezza, questa dovrà

essere disposta in ordine decrescente dai corsi inferiori ai corsi superiori, con differenza però fra due corsi successivi non maggiore di 5 cm. La Direzione dei lavori potrà anche prescrivere l'altezza dei singoli corsi ed ove nella stessa superficie di paramento venissero impiegati conci di pietra di taglio, per rivestimento di alcune parti, i filari del paramento a corsi regolari dovranno essere in perfetta corrispondenza con quelli della pietra da taglio.

Tanto nel paramento a corsi pressoché regolari, quanto in quello a corsi regolari, non sarà tollerato l'impiego di scaglie nella faccia esterna; il combaciamento dei corsi dovrà avvenire per almeno due terzi della loro rientranza nelle facce di posa e non potrà essere mai minore di 15 cm nei giunti verticali.

La rientranza dei singoli pezzi non sarà mai minore della loro altezza, né inferiore a 30 cm; l'altezza minima dei corsi non dovrà essere mai minore di 20 cm.

In entrambi i paramenti a corsi, lo spostamento di due giunti verticali consecutivi non dovrà essere minore di 10 cm e le connessure avranno larghezza non maggiore di un centimetro.

Per le murature con malta, quando questa avrà fatto convenientemente presa, le connessure delle facce di paramento dovranno essere accuratamente stuccate.

In tutte le specie di paramenti la stuccatura dovrà essere fatta raschiando preventivamente le connessure fino a conveniente profondità per purgarle dalla malta, dalla polvere e da qualunque altra materia estranea, lavandole a grande acqua e riempiendo quindi le connessure stesse con nuova malta della qualità prescritta, curando che questa penetri bene dentro, comprimendola e lisciandola con apposito ferro, in modo che il contorno dei conci sui fronti del paramento, a lavoro finito, si disegni nettamente e senza sbavature.

Il nucleo della muratura dovrà essere costruito sempre contemporaneamente ai rivestimenti esterni.

Riguardo al magistero e alla lavorazione della faccia vista in generale, ferme restando le prescrizioni suindicate, viene stabilito che, ove l'Amministrazione non abbia provveduto direttamente prima della gara di appalto, l'Impresa è obbligata a preparare, a proprie cure e spese, i campioni delle diverse lavorazioni per sottoporli all'approvazione del Direttore dei lavori, al quale spetta esclusivamente giudicare se esse corrispondano alle prescrizioni del presente articolo. Senza tale approvazione l'Impresa non può dar mano all'esecuzione dei paramenti delle murature di pietrame.

Art. 53 Pavimenti in cubetti di porfido

Dovranno soddisfare alle norme per l'accettazione dei cubetti di pietra per pavimentazioni stradali di cui al «**Fascicolo n. 5**» del **Consiglio Nazionale delle Ricerche**, ultima edizione.

I cubetti di porfido di dimensioni 8x10, dovranno provenire da pietra a buona frattura, talché non presentino né rientranze né sporgenze in nessuna delle facce e dovranno arrivare al cantiere di lavoro preventivamente calibrati secondo le prescritte dimensioni.

Saranno rifiutati e subito fatti allontanare dal lavoro tutti i cubetti che presentino in uno dei loro lati dimensioni minori o maggiori di quelle prescritte ovvero presentino gobbe o rientranze sulle facce

eccedenti l'altezza di 5 mm in più o meno. La verifica potrà essere fatta dalla Direzione dei lavori, anche in cava.

I cubetti saranno posti in opera ad archi contrastanti ed in modo che l'incontro dei cubetti di un arco con quello di un altro avvenga sempre ad angolo retto. Saranno impiantati su letto di sabbia dello spessore di 8 cm, a grana grossa e scevra di ogni materia eterogenea, letto interposto fra la pavimentazione superficiale ed il sottofondo, costituito da macadam all'acqua, cilindrato a fondo col tipo di cilindatura chiuso, ovvero da uno strato di calcestruzzo cementizio secondo quanto sarà ordinato.


I cubetti saranno disposti in opera in modo da risultare pressoché a contatto prima di qualsiasi battitura.

Dopo tre battiture eseguite sulla linea con un numero di operai pari alla larghezza della pavimentazione espressa in metri divisa per 0,80 e che lavorino tutti contemporaneamente ed a tempo con mazzapicchio del peso di 25-30 kg e colla faccia di battitura ad un dipresso uguale alla superficie del cubetto, le connesure fra cubetto e cubetto non dovranno avere in nessun punto la larghezza superiore a 10 mm.

La bitumatura della pavimentazione a cubetti sarà eseguita almeno dopo venti giorni dall'apertura al transito della strada pavimentata; saranno prima riparati gli eventuali guasti verificatisi, poi la strada verrà abbondantemente lavata con acqua a pressione col mezzo di lancia manovrata da operaio specialista, in modo che l'acqua arrivi sulla strada con getto molto inclinato e tale che possa aversi la pulizia dei giunti per circa 3 cm di profondità. Appena il tratto di pavimentazione così pulito si sia sufficientemente asciugato, si suggelleranno i giunti a caldo ed a pressione con bitume in ragione di circa 3 kg per metro quadrato di pavimentazione. Verrà poi disteso e mantenuto sul pavimento il quantitativo di sabbione necessario a saturare il bitume e quindi sarà aperto il transito.

Art. 54 - Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole dell'arte e secondo le disposizioni che la Direzione dei lavori crederà opportuno di impartire verbalmente o con ordini di servizio, in tempo utile. L'ordine delle esecuzioni dei lavori verrà stabilito all'atto pratico e di volta in volta, dalla direzione dei lavori, ad insindacabile giudizio della stessa.



Comune dell'Aquila

Settore Ricostruzione Pubblica

Oggetto: "interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle viabilità comunali del Capoluogo e delle Frazioni – annualità 2010" – Terzo lotto, Realizzazione di marciapiedi nella frazione Sassa all'interno del centro abitato.

CUP: C13D10000370004

CIG: 225124387C

PROGETTO ESECUTIVO

ELENCO PREZZI

A/1-6

SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA eseguito con qualsiasi mezzo meccanico di materie di qualsiasi natura e consistenza asciutte o bagnate esclusa la roccia da mina ma altresì compresi i trovanti rocciosi e i relitti di murature, la demolizione di massicciate stradali, il tiro in alto delle materie scavate, compreso anche l'onere dell'allargamento della sezione di scavo, se ritenute idonee dalla Direzione Lavori. fino alla profondità di ml. 2.00 sotto il piano orizzontale passante per il punto più basso della superficie di campagna.

- al metro cubo: €11.51

R/1-1

CORDONCINO PREFABBRICATO in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure 12x22, con spigolo arrotondato, posto in opera, compreso il sottostante basamento di calcestruzzo di cemento

- al metro lineare: €17.11

W/7-4

FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea macchina operante a freddo, per riquotatura longitudinale e trasversale del piano viabile; compreso ogni onere per la segnaletica ed il pilotaggio del traffico, nonché per il carico, trasporto e scarico a deposito, o reimpiego del materiale di risulta; per ogni cm di spessore

su mq trattato anno 2008 - al centimetro / metro quadrato: €0.78

W/7-5

FONDAZIONE STRADALE IN MISTO GRANULARE STABILIZZATO con legante naturale, compresa la eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine, compresi ogni fornitura,

lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte nel Capitolato Speciale, misurata in opera dopo costipamento

- al metro cubo: €19.31

W/7-6

STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO, di qualsiasi spessore, costituito da una miscela (inerti, acqua, cemento) di appropriata granulometria, dosato a q.li 0,60 di cemento per mc d'inerti, impastato con acqua fuori opera; compresa la fornitura dei materiali ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto secondo le modalità prescritte

- al metro cubo: €40.70

H/4-3

RETE DI ACCIAIO ELETTROSALDATA a fili lisci o nervati con le caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, compresi le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, le legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni non prescritte nei disegni esecutivi: misurazione effettuata senza tener conto degli aumenti di trafilatura rispetto ai diametri commerciali e assumendo il peso specifico convenzionale di 7.85 kg/dmc compreso altresì l'onere delle prove previste nelle norme vigenti in materia.

- al chilogrammo: €2.08

W/7-10

TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, ottenuto con impiego di pietrischetti e di graniglie trattenute al crivello da 5 mm, esclusivamente di natura basaltica, della prima categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbie ed additivi, confezionato a caldo in idonei impianti con i dosaggi e le modalità indicati nel Capitolato Speciale, con bitume di prescritta penetrazione, compreso l'uso di attivanti l'adesione fra bitume ed inerti, compresa la spruzzatura preliminare con emulsione bituminosa sul piano di posa, steso in opera con idonee macchine vibro-finitrici e costipato con rulli statici o vibranti, dello spessore reso finito di cm 3

al metro quadrato: €4.80

P/1

TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, per banchina rialzata ottenuto con impiego di pietrischetti e di graniglie trattenute al crivello da 5 mm, esclusivamente di natura basaltica, della prima categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbie ed additivi, confezionato a caldo in idonei impianti con i dosaggi e le modalità indicati nel Capitolato Speciale, con bitume di prescritta penetrazione, compreso l'uso di attivanti l'adesione fra bitume ed inerti, compresa la spruzzatura preliminare con emulsione bituminosa sul piano di posa, steso in opera a mano e costipato con rulli statici o vibranti, dello spessore reso finito di cm 3

- al metro quadrato: €9,00

P/2

INTERVENTI STRUTTURALI SUI PONTICELLI:

- Demolizione muratura piena
- Scavo a sezione obbligata per alloggio elementi modulari di cls prefabbricati tipo TENSITER nelle modalità impartite dalla D.L.
- Getto di cemento e rete elettrosaldata
- Installazione elementi modulari di cls prefabbricati tipo TENSITER nelle modalità e delle dimensioni impartite dalla D.L.
- Rinfiaccio con muratura piena in blocchi fino alla quota stradale Riempimento con misto cementato

- Installazione parapetto in acciaio zincato a valle nelle modalità impartite dalla D.L.
- Trasporto a rifiuto del materiale di risulta

E quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Cda €1600,00

P\3

Taglio delle piante di piante con rimozione delle ceppaie

Cda €350,00


P\4

INSTALLAZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Sono comprese nel prezzo le voci sotto elencate e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:

- Palo conico zincato h=9,00 ml
- Corpo illuminante completo con lampada ai vapori di sodio 150W
- Corrugato da 100 mm
- Pozzetto in cls prefabbricato per alloggio palo e cavidotto
- Cablaggio cavi
- Linea di Terra: palina; raccordo palina palo; linea di collegamento con treccia da 16 mm
- Scavo con miniescavatore nelle modalità impartite dalla D.L.
- Opere murarie
- Ripristino traccia con misto cementato e binder

Cda €1300,00



Comune dell'Aquila

Settore Ricostruzione Pubblica

Oggetto: "interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza delle viabilità comunali del Capoluogo e delle Frazioni – annualità 2010" – Terzo lotto, Realizzazione di marciapiedi nella frazione Sassa all'interno del centro abitato.

CUP: C13D10000370004

CIG: 225124387C

PROGETTO ESECUTIVO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Rif.	Descrizione	Dati tecnici			Un. Mis.	Quant.	Dati economici	
		Largh.	Lungh.	alt.			Costo Un.	Parziale
	Realizzazione marciapiede lungo Via Amiterina da Ponte San Giovanni a incrocio con Via della Stazione							
1	Sezione DX		65,00		ml			
2	Sezione DX		240,00		ml			
3	Sezione SX		130,00		ml			
4	Sezione SX		145,00		ml			
5	Sezione SX		150,00		ml			
6	Sezione SX		200,00		ml			
7	Sezione SX incrocio via della stazione		380,00		ml			
		totale	1310,00		ml			
A/1-6	Scavo a sezione obbligata	(1310,00*1,30)		0,30	mc	510,90	11,51	5.880,45
R/1-1	Cordoncino prefabbricato in cls h=22 cm	(1310,00*2,00)			ml	2620,00	17,11	44.828,82
W/7-6	Misto cementato	(1310,00*1,30*0,20)			mc	340,60	40,70	13.862,42
H/4-3	Rete elettrosaldata	(1310*1,30)= 1834 1,70 Kg/mq		mq *	kg	2.895,10	2,08	6.021,81
W/7-6	Misto stabilizzato di cava compattato	(1310,00*1,20)		0,19	mc	298,68	19,31	5.467,51
P\1	Tappetino di usura	(1310,00*1,20)			mq	1572,00	9,00	14.148,00
P\2	Interventi strutturali sui ponticelli: <ul style="list-style-type: none"> Demolizione muratura piena Scavo a sezione obbligata per alloggio elementi modulari di cls prefabbricati tipo TENSITER nelle modalità impartite dalla D.L. Getto di cemento e rete elettrosaldata Installazione elementi modulari di cls prefabbricati tipo TENSITER nelle modalità e delle dimensioni impartite dalla D.L. Rinfianco con muratura piena in blocchi fino alla quota stradale Riempimento con misto cementato 				corpo	7	1.600,00	11.200,00

	<ul style="list-style-type: none"> • Installazione parapetto in acciaio zincato a valle nelle modalità impartite dalla D.L. • Trasporto a rifiuto del materiale di risulta <p>E quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.</p>							
P\3	Taglio delle piante di piante con rimozione delle ceppaie				pz	7	350,00	2.450,00
Totale parziale								104.158,40
	Realizzazione marciapiede lungo Via della Stazione							
1	Sezione dx a salire		30,00		ml			
2	Sezione dx a salire		100,00		ml			
3	Sezione sx a salire		30,00		ml			
4	Sezione sx a salire		100,00		ml			
5	Sezione sx a salire		30,00		ml			
6	Sezione sx a salire		70,00		ml			
7	Sezione sx a salire		60,00		ml			
8	Sezione sx a salire		100,00		ml			
9	Sezione sx a salire		120,00		ml			
10	Sezione dx a salire		70,00		ml			
		totale	710,00		ml			
A/1-6	Scavo a sezione obbligata	(710,00*1,30)		0,30	mc	276,90	11,51	3.187,12
R/1-1	Cordoncino prefabbricato in cls h=22 cm	(710,00*2,00)			ml	1.420,00	17,11	24.296,20
W/7-6	Misto cementato	(710,00*1,30*0,20)			mc	184,60	40,70	7.513,22
H/4-3	Rete elettrosaldata	(710,00*1,30)= 923,00 mq * 1,70 Kg/mq			kg	1.569,10	2,08	3.263,73
W/7-5	Misto stabilizzato di cava compattato	(710,00*1,20)		0,19	mc	161,88	19,31	3.125,90
P\1	Tappetino di usura	(710,00*1,20)			mq	852,00	9,00	7.668,00

P\3	Riempimento e copertura canale di scolo con posa in opera tubazione in tubi corrugati da 30 e misto stabilizzato di cava.		500,00		ml	500,00	9,00	4.500,00
P\4	<p>Installazione PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE</p> <p>Sono comprese nel prezzo le voci sotto elencate e quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palo conico zincato h=9,00 ml • Corpo illuminante completo con lampada ai vapori di sodio 150W • Corrugato da 100 mm • Pozzetto in cls prefabbricato per alloggio palo e cavidotto • Cablaggio cavi • Linea di Terra: palina; raccordo palina palo; linea di collegamento con treccia da 16 mm • Scavo con miniescavatore nelle modalità impartite dalla D.L. • Opere murarie • Ripristino traccia con misto cementato e binder 				pz	20,00	1.300,00	26.000,00
Totale parziale								79.554,17
	Realizzazione marciapiede lungo Via della Amiternina							
1	Sezione dx a salire	300,00						
A/1-6	Scavo a sezione obbligata	(200,00*1,30)		0,30	mc	117,00	11,51	1.346,67
R/1-1	Cordoncino prefabbricato in cls h=22 cm	(300,00*2,00)			ml	600,00	17,11	10.266,00
W/7-6	Misto cementato	(300,00*1,30*0,20)			mc	78,00	40,70	3.174,60
H/4-3	Rete elettrosaldata	(300,00*1,30) = 390,00 mq * 1,70 Kg/mq			kg	663,00	2,08	1.379,04
W/7-6	Misto stabilizzato di cava compattato	(300,00*1,20)		0,19	mc	68,40	19,31	1.320,80
P\1	Tappetino di usura	(300,00*1,20)			mq	360,00	9,00	3.240,00
Totale parziale								20.727,11
A disposizione delle direzione lavori per opere complementari ai marciapiedi								
W/7-4	FRESATURA DI PAVIMENTAZIONE STRADALE con idonea macchina operante a freddo, per riquotatura longitudinale e trasversale del piano viabile; compreso ogni onere per la segnaletica ed il pilotaggio del traffico, nonché per il carico, trasporto e scarico a deposito, o reimpiego del materiale di risulta; per ogni cm di spessore su mq	1000,00	3,00		mq	3.000,00	2,17	6.510,00

	trattato							
W/7-10	TAPPETO DI USURA IN CONGLOMERATO BITUMINOSO, ottenuto con impiego di pietrischetti e di graniglie trattenute al crivello da 5 mm, esclusivamente di natura basaltica, della prima categoria prevista dalle Norme C.N.R., sabbie ed additivi, confezionato a caldo in idonei impianti con i dosaggi e le modalità indicati nel Capitolato Speciale, con bitume di prescritta penetrazione, compreso l'uso di attivanti l'adesione fra bitume ed inerti, compresa la spruzzatura preliminare con emulsione bituminosa sul piano di posa, steso in opera con idonee macchine vibro-finitrici e costipato con rulli statici o vibranti, dello spessore reso finito di cm 3	1000,00	3,00		mq	3.000,00	4,80	14.400,00
Totale parziale								20.910,00
Totale generale								225.349,68

QUADRO ECONOMICO

a). Totale importo lavori a base d'asta €225.349,68

di cui € 6.760,49 (pari al 3%) quale importo oneri sicurezza

Totale lavori€225.349,68

b). Somme a disposizione dell'Amministrazione:

b.1). Progettazione pari al 2% (art.92 del D.L.163/06 di (a).....€..4.506,99

b.2). Coordinatore della Sicurezza D.L.vo n°81.....€6.302,58

b.3). Somme per AVCP.....€....300,00

b.4). Imprevisti.....€4.436,91

(autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di lavori servizi e forniture)

c).Importo IVA:

c.a. su lavori 10%€22.534,97

c.b.2 IVA su sicurezza D.L.vo 81.....€...1.260,51

Totale somme a disposizione.....€39.341,96

Totale generale.....€264.691,64